

NOTA INTEGRATIVA

AL

BILANCIO DI PREVISIONE

2019 - 2021

COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO

INDICE GENERALE

- 1) Premessa
- 2) Strumenti della programmazione e pareggio di bilancio
 - 2.1) Quadro generale riassuntivo
 - 2.2) Equilibri di bilancio
- 3) Criteri valutazione per formulazione previsioni entrate
 - 3.1) Le entrate tributarie
 - 3.2) Le entrate per trasferimenti correnti
 - 3.3) Le entrate extratributarie
 - 3.4) Le entrate conto capitale
 - 3.6) Le entrate per accensione di prestiti
 - 3.7) Le entrate per anticipazioni da istituto tesoriere
 - 3.8) Le entrate per conto terzi e partite di giro
 - 3.9) Fondo pluriennale vincolato iscritto nelle entrate
- 4) Criteri valutazione per formulazione previsioni delle spese
 - 4.1) Le spese correnti
 - 4.1.1) Fondo crediti dubbia esigibilita' corrente
 - 4.2) Le spese conto capitale
 - 4.2.4) Altre spese in conto capitale, FCDE c/capitale
 - 4.4) Le spese per rimborso prestiti
 - 4.5) Le spese per chiusura anticipazioni istituto tesoriere/cassiere
 - 4.6) Le spese per conto terzi e partite di giro
- 5) Entrate e spese non ricorrenti
- 6) Garanzie prestate a favore di enti o altri soggetti
- 7) Oneri e impegni finanziari da strumenti finanziari derivati
- 9) Societa` Partecipate
- 10) Risultato amministrazione presunto ed elenco delle quote vincolate e accantonate
 - 10.1) Risultato di amministrazione presunto
- 11) Altre informazioni riguardanti le previsioni di bilancio
 - 11.1) Verifica vincoli di finanza pubblica
- 12) Conclusioni

1) PREMESSA

Il Comune di Cerreto di Spoleto, a seguito dagli eventi sismici che hanno interessato il suo territorio a partire dal mese di agosto 2016, è stato inserito con decreto legge n. 189 del 17 ottobre 2016 nell'allegato 1, lista dei Comuni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria ricadenti nel cd. cratere "Sisma centro Italia", nel quale è tuttora presente alla data di redazione della presente Nota. I successivi decreti legge n. 8 e 50 del 2017 hanno previsto, per gli enti inseriti nel suddetto elenco, una serie di ulteriori interventi anche in materia di finanza pubblica e politica fiscale. In particolare l'art.44 c.3 del d.l.189/2016 ha sospeso per il periodo di dodici mesi dalla sua entrata in vigore tutti i termini, anche scaduti, a carico dei medesimi Comuni, relativi agli adempimenti finanziari, contabili e certificativi previsti dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e da altre specifiche disposizioni.

La tempistica per il superamento dell'emergenza ed il contestuale ritorno ad una situazione di "normalità" sotto i diversi profili non è al momento ipotizzabile, essendo stato via via prorogato lo stato di emergenza, da ultimo con disposizione dell'art. 1 c. 998 della Legge di Bilancio 2019, fino al 31.12.2019.

Fatta questa doverosa premessa sulla situazione di contesto nella quale si procede all'approvazione del Bilancio di previsione 2019-2021, il presente documento viene redatto alla luce del vigente quadro normativo in materia di disposizioni contabili ed in particolare, il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del d.lgs. 118/2011) che prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della nota integrativa al bilancio di previsione.

Il nuovo sistema contabile armonizzato disciplinato dal D. lgs. 118/2011 e dal D.P.C.M. 28/12/2011 ha inoltre comportato una serie di innovazioni dal punto di vista finanziario e contabile nonché programmatico gestionale, delle quali riportiamo le più importanti:

1. nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;
2. previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento;
3. diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio; quelle relative alla cassa e alle spese di personale per modifica delle assegnazione interne ai Servizi diventano di competenza della Giunta;
4. nuovi principi contabili, tra i quali quello della competenza finanziaria potenziata che comporta, tra l'altro, la costituzione obbligatoria secondo specifiche regole del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE, ex Fondo Svalutazione Crediti) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV);
5. previsione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale;
6. nuovo Documento Unico di Programmazione DUP in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica.

Tutte le predette innovazioni sono contenute nei nuovi principi contabili consultabili sul sito "ARCONET" appositamente predisposto dalla Ragioneria Generale dello Stato.

Tra i nuovi allegati da predisporre è stata inserita la "nota integrativa", un documento con il quale si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso.

La nota integrativa al bilancio di previsione di cui alla lettera, presenta obbligatoriamente almeno i seguenti contenuti:

1. i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
2. L'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

3. L'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
4. L'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
5. Nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
6. L'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
7. Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
8. L'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
9. L'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
10. Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

2) GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE ED IL PAREGGIO DI BILANCIO

La Giunta Comunale predisporre e presenta all'esame ed approvazione del Consiglio Comunale il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario e annessi allegati.

Lo schema di bilancio, con i relativi allegati, è stato redatto in collaborazione con i Responsabili dei Servizi sulla base delle indicazioni fornite da questa Amministrazione, in linea con gli impegni assunti con l'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP).

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative; costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP, per i Comuni sotto i 2.000 abitanti, può essere redatto in una forma ulteriormente semplificata che supera la tradizionale suddivisione nelle due sezioni Strategica (SeS) ed Operativa (SeO).

Il bilancio di previsione è stato predisposto nel pieno rispetto di tutti i principi contabili generali contenuti nel succitato D.lgs. 118/2011 che garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione Europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili, qui di seguito elencati:

1. principio dell'annualità: i documenti del sistema di bilancio, sia di previsione sia di rendicontazione, sono predisposti con cadenza annuale e si riferiscono a distinti periodi di gestione coincidenti con l'anno solare. Nella predisposizione dei documenti di bilancio, le previsioni di ciascun esercizio sono elaborate sulla base di una programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale;
2. principio dell'unità: è il complesso unitario delle entrate che finanzia l'amministrazione pubblica e quindi sostiene così la totalità delle sue spese durante la gestione. Le entrate in conto capitale sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento;
3. principio dell'universalità: il sistema di bilancio ricomprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili alla singola amministrazione pubblica, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa svolta;
4. principio dell'integrità: nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione le entrate devono essere iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese a esse connesse e; parimenti, le spese devono essere iscritte al lordo delle correlate entrate, senza compensazioni di partite;
5. principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità:
 - a. veridicità significa rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio;
 - b. attendibilità significa che le previsioni di bilancio sono sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento: un'informazione contabile è attendibile se è scevra da errori e distorsioni rilevanti e se gli utilizzatori possono fare affidamento su di essa;
 - c. correttezza significa il rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili di programmazione e previsione, di gestione e controllo e di rendicontazione;
 - d. comprensibilità richiede che le registrazioni contabili ed i documenti di bilancio adottino il sistema di classificazione previsto dall'ordinamento contabile e finanziario, uniformandosi alle istruzioni dei relativi glossari;
6. principio della significatività e rilevanza: nella formazione delle previsioni gli errori, le semplificazioni e gli arrotondamenti, tecnicamente inevitabili, trovano il loro limite nel concetto di rilevanza: essi cioè non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati del sistema di bilancio e sul loro significato per i destinatari;

7. principio della flessibilità: possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare durante la gestione, modificando i valori a suo tempo approvati dagli organi di governo;
8. principio della congruità: verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti;
9. principio della prudenza: devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste;
10. principio della coerenza: occorre assicurare un nesso logico e conseguente fra la programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione generale. La coerenza implica che queste stesse funzioni ed i documenti contabili e non, ad esse collegati, siano strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi. Il nesso logico infatti deve collegare tutti gli atti contabili preventivi, gestionali e consuntivi, siano essi di carattere strettamente finanziario, o anche economico e patrimoniale, siano essi descrittivi e quantitativi, di indirizzo politico ed amministrativo, di breve o di lungo termine;
11. principio della continuità e costanza: continuità significa che le valutazioni contabili finanziarie, economiche e patrimoniali del sistema di bilancio devono rispondere al requisito di essere fondate su criteri tecnici e di stima che abbiano la possibilità di continuare ad essere validi nel tempo, se le condizioni gestionali non saranno tali da evidenziare chiari e significativi cambiamenti; costanza significa il mantenimento dei medesimi criteri di valutazione nel tempo, in modo che l'eventuale cambiamento dei criteri particolari di valutazione adottati, rappresenti un'eccezione nel tempo che risulti opportunamente descritta e documentata in apposite relazioni nel contesto del sistema di bilancio
12. principio della comparabilità e della verificabilità: comparabilità significa possibilità di confrontare nel tempo le informazioni, analitiche e sintetiche di singole o complessive poste economiche, finanziarie e patrimoniali del sistema di bilancio, al fine di identificarne gli andamenti tendenziali; verificabilità significa che le informazioni patrimoniali, economiche e finanziarie, e tutte le altre fornite dal sistema di bilancio di ogni amministrazione pubblica, siano verificabili attraverso la ricostruzione del procedimento valutativo seguito. A tale scopo le amministrazioni pubbliche devono conservare la necessaria documentazione probatoria;
13. principio della neutralità o imparzialità: neutralità significa che la redazione dei documenti contabili deve fondarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi; imparzialità va intesa come l'applicazione competente e tecnicamente corretta del processo di formazione dei documenti contabili, del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, che richiede discernimento, oculosità e giudizio per quanto concerne gli elementi soggettivi;
14. principio della pubblicità: assicurare ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, comprensivi dei rispettivi allegati, anche integrando le pubblicazioni obbligatorie;
15. principio dell'equilibrio di bilancio: riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa: deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica strategicamente deve realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata;
16. principio della competenza finanziaria: tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. E', in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall'esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati;
17. principio della competenza economica: l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari;

18. principio della prevalenza della sostanza sulla forma: la sostanza economica, finanziaria e patrimoniale delle operazioni pubbliche della gestione di ogni amministrazione rappresenta l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione nella rappresentazione dei fatti amministrativi nei documenti del sistema di bilancio.

La nota integrativa al bilancio

Il bilancio di previsione finanziario contiene le previsioni di competenza del triennio 2019-2021 autorizzatorio, di cassa per il solo 2019. Tra gli allegati obbligatori da predisporre vi è, come detto, la “nota integrativa”, documento con il quale si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso.

Il presente documento pertanto ha essenzialmente tre funzioni essenziali:

- una funzione analitico-descrittiva, che dà l'illustrazione di dati che per la loro sinteticità non sono in grado di essere pienamente compresi;
- una funzione specificatamente informativa, che prevede l'indicazione di ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili;
- una funzione esplicativa, che si traduce nell'evidenziazione e nella motivazione delle ipotesi assunte e dei criteri di valutazione adottati e che sono alla base della determinazione dei valori di bilancio.

I documenti del sistema di bilancio, sottoposti all'approvazione dell'organo deliberante, sono stati predisposti attenendosi alle regole stabilite dal complesso articolato dei Principi contabili generali introdotti con le “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio” (D.Lgs.118/11). Si è pertanto operato secondo questi presupposti ed agendo con la diligenza tecnica richiesta, e questo, sia per quanto riguarda il contenuto che la forma dei modelli o relazioni previste dall'importante adempimento. L'ente, inoltre, in presenza di deroghe ai principi o ai modelli contabili di riferimento previsti a regime, ha operato nel rispetto di quanto previsto delle "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118" (D.Lgs.126/14).

In particolare, in considerazione dal fatto che “(..) le amministrazioni pubbliche (..) conformano la propria gestione ai principi contabili generali (..)” (D.Lgs.118/2011, art.3/1), si precisa quanto segue:

la redazione dei documenti di programmazione è stata formulata applicando principi contabili indipendenti e imparziali verso tutti i destinatari. Si è pertanto cercato di privilegiare l'applicazione di metodologie di valutazione e stima il più oggettive e neutrali possibili (rispetto del principio n.13 - Neutralità e imparzialità);

il sistema di bilancio, dovendo assolvere ad una funzione informativa nei confronti degli utilizzatori dei documenti contabili, è stato formulato in modo da rendere effettiva tale funzione, assicurando così ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti caratteristici del bilancio. Per questo motivo, anche i dati e le informazioni riportate nella presente Nota integrativa sono esposti in una modalità tale da favorire la loro diffusione su Internet o per mezzo di altri strumenti di divulgazione (rispetto del principio n.14 - Pubblicità);

Il bilancio, come i documenti di programmazione ad esso collegati, sono stati predisposti seguendo dei criteri di imputazione ed esposizione che hanno privilegiato, in presenza di eventuali dubbi o ambiguità interpretative, il contenuto sostanziale del fenomeno finanziario o economico sottostante piuttosto che l'aspetto puramente formale (rispetto del principio n.18 - Prevalenza della sostanza sulla forma).

Quadro normativo di riferimento

Con la legge delega 5/5/2009 n. 42 sono stati definiti i seguenti principi in materia di federalismo fiscale:

- autonomia di entrata e spesa, maggiore responsabilizzazione amministrativa, finanziaria e contabile di tutti i livelli di governo
- superamento graduale, per tutti i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica a favore: del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali della perequazione della capacità fiscale per le altre funzioni
- adozione di:
 - regole contabili uniformi
 - un comune piano dei conti integrato
 - comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari
 - un sistema e schemi di contabilità economico-patrimoniale ispirati a comuni criteri di contabilizzazione
 - uno schema comune di bilancio consolidato con le aziende, società o altri organismi controllati
 - definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni ai diversi enti territoriali
- raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali con quelli adottati in ambito europeo ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi

In attuazione della suddetta legge delega è stato emanato il D. L.vo 23/6/2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, che individua quali strumenti dell’armonizzazione l’adozione di:

- sistemi e principi contabili uniformi
- un piano dei conti integrato
- schemi di bilancio comuni
- il bilancio consolidato con aziende, società, organismi controllati

Al fine di verificare l'effettiva rispondenza del nuovo assetto contabile alle esigenze conoscitive della finanza pubblica e per individuare eventuali criticità del sistema e le conseguenti modifiche intese a realizzare una più efficace disciplina della materia, a decorrere dal 2012 è stata avviata la sperimentazione riguardante l'attuazione delle disposizioni dettate dal titolo I del D. L.vo 118/2011, con particolare riguardo all'adozione del bilancio di previsione finanziario annuale di competenza e di cassa, nonché della classificazione per missioni e programmi.

Detta sperimentazione, prevista per due esercizi finanziari, è stata prorogata anche per il 2014.

Il periodo di sperimentazione si è concluso definitivamente nel 2014 con l’approvazione del D.Lgs. 126/2014 di modifica del D.Lgs. 118/2011. Tutti gli EE.LL. e le Regioni dal 1/1/2015 sono entrati nel nuovo regime contabile, anche se con velocità differenti tra gli sperimentatori e i non sperimentatori.

Le nuove regole contabili sono state completate nella stesura di una riforma complessiva dell'ordinamento finanziario e contabile di cui al D.Lgs. 267/2000, nel Decreto 118 suddetto e nei 4 principi contabili applicati allegati al medesimo decreto a costituirne parte integrante e sostanziale.

Ad oggi peraltro le suddette regole sono già state oggetto di diverse ulteriori modifiche che le hanno integrate e rese più chiare nonché anche più rispondenti alle situazioni concrete di gestione contabile degli enti territoriali. Il 5° decreto di aggiornamento al D.Lgs. 118/2011 ed allegati è stato approvato in data 4/8/2016.

Dall'anno 2016 pertanto le nuove disposizioni contabili sono applicate a tutti gli enti nella loro totalità senza distinzioni.

L'armonizzazione dei sistemi ha richiesto necessariamente, una sempre maggiore sinergia tra i processi e – conseguentemente – tra le strutture organizzative che presidiano la programmazione e il controllo, da un lato, e i servizi finanziari, dall'altro.

Lo strumento principale della programmazione è il Documento Unico di Programmazione (DUP), in sostituzione del Piano Generale di Sviluppo e della Relazione previsionale programmatica.

I documenti del sistema di bilancio, sottoposti all'approvazione dell'organo deliberante, sono stati predisposti attenendosi alle regole stabilite dal complesso articolato dei Principi contabili generali introdotti con le “disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio” (D.Lgs.118/11). Si è pertanto operato secondo questi presupposti ed agendo con la diligenza tecnica richiesta, e questo, sia per quanto riguarda il contenuto che la forma dei modelli o relazioni previste dall'importante adempimento. L'ente, inoltre, in presenza di deroghe ai principi o ai modelli contabili di riferimento previsti a regime, ha operato nel rispetto di quanto previsto delle "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118" (D.Lgs.126/14).

In particolare, in considerazione dal fatto che “(..) le amministrazioni pubbliche (..) conformano la propria gestione ai principi contabili generali (..)” (D.Lgs.118/2011, art.3/1), si precisa quanto segue:

la redazione dei documenti di programmazione è stata formulata applicando principi contabili indipendenti e imparziali verso tutti i destinatari. Si è pertanto cercato di privilegiare l'applicazione di metodologie di valutazione e stima il più oggettive e neutrali possibili (rispetto del principio n.13 - Neutralità e imparzialità);

il sistema di bilancio, dovendo assolvere ad una funzione informativa nei confronti degli utilizzatori dei documenti contabili, è stato formulato in modo da rendere effettiva tale funzione, assicurando così ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti caratteristici del bilancio. Per questo motivo, anche i dati e le informazioni riportate nella presente Nota integrativa sono esposti in una modalità tale da favorire la loro diffusione su Internet o per mezzo di altri strumenti di divulgazione (rispetto del principio n.14 - Pubblicità);

il bilancio, come i documenti di programmazione ad esso collegati, sono stati predisposti seguendo dei criteri di imputazione ed esposizione che hanno privilegiato, in presenza di eventuali dubbi o ambiguità interpretative, il contenuto sostanziale del fenomeno finanziario o economico sottostante piuttosto che l'aspetto puramente formale (rispetto del principio n.18 - Prevalenza della sostanza sulla forma).

Critério generale di attribuzione dei valori contabili

In relazione a quanto previsto dalle norme vigenti e citate in premessa, la Giunta Comunale predispone e presenta all'esame ed approvazione del Consiglio Comunale il bilancio di previsione finanziario 2019-2021 ed annessi allegati.

Lo schema di bilancio, come già anticipato, è stato redatto in collaborazione con i Responsabili dei servizi sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione in linea con gli impegni assunti nel bilancio di mandato, oggi confluito nel Documento Unico di Programmazione 2019-2021 (DUP)

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione; definisce le linee programmatiche dell'Amministrazione in base alle reali possibilità operative dell'ente ed esprime le linee d'azione nell'organizzazione e nel funzionamento degli uffici, nei servizi da assicurare, nelle risorse finanziarie correnti da acquisire e negli investimenti e nelle opere da realizzare.

Non possono quindi essere adottate deliberazioni, determinazioni e/o ogni altro atto non coerenti con le previsioni ed i contenuti programmatici del DUP. Dovranno pertanto essere considerate inammissibili ed improcedibili le deliberazioni di consiglio e di giunta non coerenti con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP.

I documenti del sistema di bilancio, nonostante prendano in considerazione un orizzonte temporale di programmazione della durata di un triennio, attribuiscono le previsioni di entrata ed uscita ai rispettivi esercizi di competenza, ciascuno dei quali coincide con l'anno solare (rispetto del *principio n.1 - Annualità*);

- il bilancio di questo ente è unico, dovendo fare riferimento ad un'amministrazione che si contraddistingue per essere un'entità giuridica unica. Come conseguenza di ciò, il complesso unitario delle entrate finanzia la totalità delle spese. Solo nei casi di deroga espressamente previsti dalla legge, talune fonti di entrata sono state destinate alla copertura di determinate e specifiche spese (rispetto del *principio n.2 - Unità*);
- il sistema di bilancio comprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione nonché i valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili a questa amministrazione, in modo da fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa prevista nei rispettivi esercizi. Eventuali contabilità separate, se presenti in quanto espressamente ammesse dalla norma, saranno ricondotte al sistema unico di bilancio entro i limiti temporali dell'esercizio (rispetto del *principio n.3 - Universalità*); tutte le entrate sono state iscritte in bilancio al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali oneri ad esse connesse. Allo stesso tempo, tutte le uscite sono state riportate al lordo delle correlate entrate, senza ricorrere ad eventuali compensazioni di partite (rispetto del *principio n.4 - Integrità*).

- Il Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2019-2021 chiude con i seguenti totali a pareggio:
- anno 2019 € 11.242.598,10
- anno 2020 € 8.574.098,00
- anno 2021 € 2.726.383,00

Anche il Bilancio di Previsione relativo al triennio 2019-2021 è stato predisposto in un contesto difficile, pur in presenza di alcune significative modifiche al quadro normativo.

La regola del pareggio di bilancio prevista dalla L. 243/2015 e successivamente ripresa dalla L. 208/2015 e ss.mm.ii. è stata abolita dalla Legge 145/2018 (Legge di Bilancio 2019), non sono quindi più previste le sanzioni in caso di mancato rispetto del vincolo nel 2018, pur rimanendo in vigore le sanzioni per il mancato rispetto del vincolo nell'anno 2017. Gli Enti Locali potranno dunque utilizzare in modo pieno sia il FPV di entrata sia l'avanzo di amministrazione ai fini dell'equilibrio di bilancio, che si avrà ottenuto in presenza di un risultato di competenza non negativo. Tale situazione di equilibrio è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'all. 10 del D.Lgs. 118/2011.

Inoltre, a seguito di pronuncia della C. Cost., dal 2019 scompare la redazione dei prospetti ed il monitoraggio sul pareggio di competenza ex. L. 243/2012.

Si configura quindi un ritorno all'art. 162 c. 6 del D.Lgs. 267/2000 con l'unico vincolo dei tre salsi di parte corrente, di parte capitale e finale in equilibrio.

Sul lato della fiscalità locale (IMU-TARI-TASI-IRPEF), nel 2019 lo sblocco della leva fiscale introdotto dalla legge di bilancio 2019 non ha portato alla scelta di un aumento delle aliquote, che rimarranno quindi quelle in vigore nel 2018.

Per ciò che concerne il panorama della finanza derivata (Fondo di solidarietà comunale ed altri trasferimenti erariali) si assiste ad un quadro nuovamente modificato nel 2019, che recepisce le norme già vigenti in merito alla si va stabilizzando senza ormai grandi stravolgimenti, tenendo conto che anche le risorse garantite per il rimborso del minor gettito sull'abitazione principale sono state concesse dallo Stato ai Comuni più o meno per intero.

Giova ricordare che il succedersi delle severe manovre degli ultimi anni hanno determinato un forte taglio dei trasferimenti erariali. Dal 2015, il fondo di solidarietà è esclusivamente orizzontale, ciò significa che lo Stato non contribuisce più ai trasferimenti ai Comuni ma ciò che ciascun Comune riceve è determinato da ciò che altri Comuni sono costretti a cedere delle proprie risorse. E' necessario inoltre far presente che una sempre maggiore quota dei trasferimenti sarà calcolata sulla base delle performance degli enti misurate in termini di differenziale tra costo standard e costo storico.

Il Saldo di Bilancio di Previsione 2019-2021 è stato raggiunto adottando la seguente manovra finanziaria, tributaria, tariffaria e regolamentare che prevede:

- il mantenimento nel 2019 delle aliquote dei tributi TASI-IMU che formano la IUC;
- la copertura dei costi del servizio di igiene urbana attraverso una rimodulazione in aumento delle tariffe TARI;
- la revisione in riduzione di budget di spesa dei responsabili dei servizi, contenendo e razionalizzando i relativi stanziamenti, in dipendenza della reale disponibilità delle risorse e delle finalità che si intendono perseguire. La spesa corrente è stata prevista in bilancio in ragione delle spese necessarie ed indispensabili per garantire il funzionamento e la soddisfacente gestione di tutti i servizi, mentre le spese correnti straordinarie e/o discrezionali potranno essere finanziate in corso d'anno qualora si realizzino nuove e/o maggiori entrate;
- di far fronte al fisiologico aumento delle spese correnti con una politica di contenimento e di razionalizzazione delle stesse, in presenza comunque di una diminuzione delle spese per il personale anche in virtù dei pensionamenti avvenuti o previsti per il 2019;
- che uno sforzo sia richiesto anche al personale dell'ente, che deve continuare ad aumentare il proprio impegno al fine di garantire l'erogazione di tutti i servizi attualmente in essere, anche attraverso la riorganizzazione degli stessi oltre che della struttura degli uffici e servizi;
- l'entrata relativa ai proventi per permessi di costruire e relative sanzioni (ex oneri di urbanizzazione) è destinata al finanziamento di spese in conto capitale nel triennio;

- le previsioni iscritte nel bilancio 2019-2021 sono improntate al rispetto delle regole dei nuovi vincoli di finanza pubblica, illustrate nell'apposita sezione di questa relazione e modificate dalla legge di bilancio 2019.

La programmazione è stata effettuata nel rispetto delle norme ed in linea con gli obiettivi fissati nel nuovo Documento Unico di Programmazione 2019-2021, cui si rimanda.

Effetti della precedente gestione sul nuovo bilancio

La capacità di spendere secondo il programma adottato (efficienza), l'attitudine ad utilizzare le risorse in modo da soddisfare le esigenze della collettività (efficacia) e la perizia richiesta per conseguire gli obiettivi spendendo il meno possibile (economicità) devono essere compatibili con la conservazione dell'equilibrio tra entrate e uscite. Questo obiettivo va rispettato a preventivo, mantenuto nella gestione e poi conseguito, compatibilmente con il grado di incertezza che contraddistingue l'attività, anche a consuntivo. Ma il risultato di ogni esercizio non è un'entità autonoma, perchè va ad inserirsi in un percorso di programmazione e gestione che valica i limiti temporali dell'anno solare. L'attività di gestione, infatti, è continuativa nel tempo per cui esiste uno stretto legame tra i movimenti del precedente bilancio, compresa la situazione di pre-consuntivo o i risultati finali di rendiconto, e gli stanziamenti del nuovo documento contabile richiamati nella Nota integrativa.

Gli effetti di un esercizio, anche se non completamente chiuso, si ripercuotono comunque sulle decisioni di entrata e spesa dell'immediato futuro e ne rappresentano l'eredità contabile. Si tratta di aspetti diversi, come la sintesi dei dati finanziari di consuntivo o pre-consuntivo, la consistenza patrimoniale e la situazione dei parametri di deficit strutturale, che possono avere un impatto importante sul mantenimento degli equilibri sostanziali di bilancio, per cui la valutazione sul grado della loro sostenibilità nel tempo, alla luce delle informazioni anche parziali al momento disponibili, rientra a pieno titolo nel contenuto della Nota integrativa.

Di seguito riportiamo gli spunti riflessivi e le valutazioni su ciascuno di questi aspetti.

I dati del preconsuntivo 2018 e le somme vincolate dell'avanzo presunto 2018 non portano ad ipotesi di disavanzo strutturale in formazione. I dati definitivi dei risultati dell'esercizio 2018, comprese le quote vincolate dell'avanzo e del fondo pluriennale vincolato, saranno resi nello schema di rendiconto 2018 in fase di elaborazione.

L'elenco analitico degli utilizzi in bilancio delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto è allegato alla presente relazione.

Sintesi dei dati finanziari a consuntivo

Il quadro riporta il risultato di amministrazione dell'ultimo esercizio disponibile e ne individua l'esito finanziario, prodotto dal simultaneo concorso della gestione di competenza e da quella dei residui. Il fondo finale di cassa è ottenuto sommando la giacenza iniziale con le riscossioni che si sono verificate nell'esercizio e sottraendo i pagamenti effettuati nello stesso intervallo di tempo. Queste operazioni comprendono i movimenti di denaro che hanno impiegato risorse dell'anno (incassi e pagamenti in C/competenza) o rimanenze di esercizi precedenti (incassi e pagamenti in C/residui). I residui attivi e passivi, infine, individuano le posizioni creditorie e debitorie di fine esercizio mentre la consistenza del fondo pluriennale vincolato (FPV/U), se già costituito nell'esercizio, denota la presenza di impegni di spesa finanziati ma imputati in esercizi futuri.

Partendo da questi dati e delle informazioni al momento disponibili, si può ragionevolmente affermare che il risultato del rendiconto, come di seguito riportato, non ha prodotto né sta producendo effetti distorsivi tali da alterare il normale processo di pianificazione delle previsioni di

entrata e uscita da destinarsi al nuovo bilancio. L'ente, nel caso in cui questa condizione dovesse venire meno per il sopraggiungere di situazioni di sofferenza dovute al verificarsi di fenomeni riconducibili ad esercizi precedenti, potrà intervenire con urgenza e ricorrere, ove la situazione lo richiedesse, all'operazione di salvaguardia degli equilibri prevista dalla norma.

Parametri di deficit strutturale

I parametri di deficit, meglio individuati come indicatori di sospetta situazione di deficiarietà strutturale, sono particolari indici previsti dal legislatore e applicati nei confronti di tutti gli enti locali. Il significato di questi valori è fornire un indizio che riveli la solidità delle finanze o l'assenza di una condizione di pre-dissesto. Per legge, infatti, sono strutturalmente deficiari gli enti che presentano gravi e incontrovertibili squilibri individuati dalla presenza di almeno la metà degli indici con un valore non coerente (fuori media) con il dato di riferimento.

Gli indicatori presi in considerazione, se difformi dal valore di riferimento, sono i seguenti:

- valore negativo del risultato contabile di gestione (a);
- volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza dei titoli I e III (b);
- ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi di cui al titolo I e al titolo III rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III (c);
- volume dei residui passivi provenienti dal titolo I rispetto gli impegni della medesima spesa corrente (d);
- esistenza di procedimenti di esecuzione forzata (e);
- spesa di personale rispetto al volume complessivo delle entrate correnti dei titoli I, II e III (f);
- debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni rispetto alle entrate correnti (g);
- consistenza debiti fuori bilancio riconosciuti nell'esercizio rispetto agli accertamenti delle entrate correnti (h);
- esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate rispetto alle entrate correnti (i);
- alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione rispetto alla spesa corrente movimentati in seguito all'operazione di salvaguardia degli equilibri di bilancio (l).

La situazione di deficiarietà strutturale, se presente, può ridurre i margini discrezionali richiesti per formare il nuovo bilancio. Il prospetto è stato predisposto considerando i dati l'ultimo rendiconto disponibile.

La situazione, come più sotto riportata e sulla base alle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo urgente, tale quindi da alterare il normale processo di programmazione del nuovo bilancio. Ulteriori valutazioni d'insieme, con l'adozione dei possibili provvedimenti migliorativi, saranno riformulate in seguito all'approvazione del rendiconto 2018.

Denominazione indicatore	2017	
	Ne lla media	Fu ori media
- Risultato contabile di gestione rispetto entrate correnti	X	-
- <i>Residui entrate proprie rispetto entrate proprie</i>	X	-
- <i>Residui attivi entrate proprie rispetto entrate proprie</i>	X	-

-	<i>Residui complessivi spese correnti rispetto spese correnti</i>	-	X
-	<i>Procedimenti di esecuzione forzata rispetto spese correnti</i>	-	X
-	<i>Spese personale rispetto entrate correnti</i>	-	X
-	<i>Debiti di finanziamento non assistiti rispetto entrate correnti</i>	-	X
-	<i>Debiti fuori bilancio rispetto entrate correnti</i>	-	X
-	<i>Anticipazioni tesoreria non rimborsate rispetto entrate correnti</i>	-	X
-	<i>Misure di ripiano squilibri rispetto spese correnti</i>	-	X

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE ENTRATE

Stanziamenti di entrata e attendibilità delle previsioni

Le previsioni di bilancio sono state precedute da una rigorosa valutazione dei flussi finanziari e integrate, in casi particolari, anche da considerazioni di tipo economico. Sono state prese in considerazione le operazioni che si svolgeranno nel periodo di riferimento cercando di evitare che i criteri di valutazione e di stima potessero portare a sottovalutazioni e sopravvalutazioni delle singole poste (attendibilità).

Il dimensionamento degli stanziamenti è stato sostenuto da un'analisi di tipo storico e programmatico oppure, in mancanza di dati sufficienti, da altri parametri obiettivi di riferimento, e ciò al fine di rendere affidabili tutti i documenti così predisposti (attendibilità).

La formulazione delle previsioni di bilancio si è concretizzata nel rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili (correttezza).

I modelli di bilancio espongono i dati adottando una classificazione che ne agevola la consultazione mentre i valori numerici più importanti sono stati corredati da un'informativa supplementare, presente nelle tabelle e nei testi della Nota integrativa, che ne facilita la comprensione e l'intelligibilità (comprensibilità).

Nell'affrontare questi aspetti si è partiti dal presupposto che gli utilizzatori finali di queste informazioni siano già in possesso della normale diligenza richiesta per esaminare i dati contabili di bilancio e possedano, allo stesso tempo, una ragionevole conoscenza sull'attività svolta dall'amministrazione (*rispetto del principio n.5 - Veridicità attendibilità, correttezza e comprensibilità*).

Gli stanziamenti di entrata sono stati valutati anche in base ai rispettivi andamenti storici ed ai riflessi che su di essi assumono gli impegni pluriennali, per cui risultano coerenti con gli obiettivi programmati e sono compatibili con il mantenimento nel tempo degli equilibri di bilancio (*rispetto del principio n.8 - Congruità*).

Dopo questa doverosa premessa di carattere generale, il prospetto seguente mostra il riepilogo dell'entrata per titoli, in sintonia con quanto riportato nella prima parte del bilancio ufficiale.

Le note sviluppate nei successivi argomenti (tributi, trasferimenti correnti, entrate extratributarie, entrate in c/capitale, riduzione di attività finanziarie, accensione di prestiti e anticipazioni da tesoriere/cassiere) andranno invece ad analizzare i criteri seguiti per quantificare gli importi dei diversi tipi di entrata ed attribuire gli stanziamenti, così ottenuti, ai rispettivi esercizi di competenza.

Entrate competenza (Riepilogo titoli)	Previsioni		
	Previsioni 2019	2020	Previsioni 2021
FPV applicato in entrata (FPV/E)	0,00	0,00	0,00
Avanzo applicato in entrata	0,00	0,00	0,00
Parziale	0,00	0,00	0,00
1 Tributi e perequazione	1.144.941,02	1.223.203,61	1.196.305,64
2 Trasferimenti correnti	473.096,78	203.026,00	56.102,00
3 Entrate extratributarie	211.639,67	214.226,02	286.272,74
	7925004,84	5719393,00	31000,00
4 Entrate in conto capitale			
5 Riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
6 Accensione di prestiti	240.000,00	0,00	0,00
7 Anticipazioni da tesoriere/cassiere	800.000,00	800.000,00	800.000,00
Parziale (finanziamento impieghi)	0,00	0,00	0,00
	419093,79	414249,37	
9 Entrate C/terzi e partite di giro			413.210,82
Totale	11242598,10	8574098,00	2726383,00

Tributi

Le risorse di questa natura comprendono le imposte, tasse e tributi similari (Tip.101/E), le compartecipazioni di tributi (Tip.104/E), i fondi perequativi delle amministrazioni centrali (Tip.301/E) o della regione e/o provincia autonoma (Tip.302/E). Per questo tipo di entrate, ma solo in casi particolari, la norma contabile consente di adottare dei criteri di registrazione, e quindi di previsione, diversi dal principio generale che prescrive l'imputazione dell'obbligazione giuridicamente perfezionata all'esercizio in cui il credito diventerà realmente esigibile.

In particolare, ed entrando quindi nello specifico:

- **Tributi.** I ruoli ordinari sono stati stanziati nell'esercizio di formazione, fermo restando il possibile accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità di una quota percentuale del gettito stimato; per quest'ultimo aspetto, si rinvia allo specifico argomento della Nota integrativa. Con riferimento ai ruoli emessi prima dell'entrata in vigore dei nuovi principi e nella sola ipotesi in cui l'ente abbia già iniziato a contabilizzare

queste entrate per cassa (accertamento sull'incassato invece che per l'intero ammontare del ruolo) ci si può avvalere di una specifica deroga che consente di applicare il precedente criterio di cassa in luogo del nuovo, e questo, fino all'esaurimento delle poste pregresse;

- *Sanzioni ed interessi correlati ai ruoli coattivi.* Qualunque sia la data della loro effettiva emissione (pregressi o futuri), saranno accertate per cassa per cui la previsione del bilancio tiene conto di questa deroga al principio;
- *Tributi riscossi dallo stato o da altra amministrazione pubblica.* Saranno accertati nell'esercizio in cui l'ente pubblico erogatore avrà provveduto ad adottare, nel proprio bilancio, l'atto amministrativo di impegno della corrispondente spesa. La previsione, di conseguenza, adotta lo stesso criterio e colloca l'entrata nell'esercizio in cui presumibilmente si verificherà questa condizione;
- *Tributi riscossi per autoliquidazione dei contribuenti.* Possono essere accertati, e quindi previsti nel documento contabile triennale, sulla base delle riscossioni che si stima saranno effettuate entro la chiusura del rendiconto oppure, in alternativa, sulla base dei presumibili accertamenti effettuati sul rispettivo esercizio di competenza e per un importo non superiore a quello che sarà comunicato dal competente dipartimento delle finanze, od altro organo centrale o periferico del governo.

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle entrate tributarie mentre il dettaglio è riportato nel bilancio ufficiale (entrate per tipologia) o nell'eventuale modello che riclassifica gli stessi importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia.

In ambito tributario nel 2019 accanto alla conferma dell'Imposta Unica Comunale (IUC), con tutte le importanti novità già introdotte dalla Legge di bilancio 2016 (ndr. Esclusione dalla assoggettabilità a Tasi dell'abitazione principale tranne le abitazione di lusso classificate in A1, A8 e A9, riduzione per gli immobili locati a canone concordato, riduzione per gli immobili concessi in uso a parenti in linea retta di primo grado con contratto di comodato registrato ecc., esclusione dei così detti "imbullonati" ai fini della determinazione della rendita dalla rendita degli immobili D) è da sottolineare ulteriormente la presenza nella legge di bilancio 2019 della fine della sospensione della possibilità di modificare in senso peggiorativo al contribuente i tributi locali rispetto all'anno precedente (ad eccezione della Tari, la cui previsione deve coprire integralmente il costo del servizio).

Fermo quanto sopra la IUC, così come introdotta dalla legge 147/2013, continua ad essere articolata in tre distinti tributi, con differenti presupposti impositivi: la componente TARI, la componente TASI, e la componente IMU.

TARI (Tassa sui rifiuti)

La TARI è la tassa dovuta da chiunque possieda o detenga locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti, con presupposti e caratteristiche di prelievo analoghe a quelle già previste per la TARSU e la TARES. La tassa è pertanto dovuta da tutti coloro che occupano un immobile, siano essi proprietari, inquilini o detentori a qualsiasi altro titolo. E' commisurata alla superficie calpestabile dei locali e delle aree, e l'importo è determinato in base alla tariffa prevista dal consiglio comunale tenendo conto dei criteri di cui al DPR 158/99 nonché del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed in maniera tale da assicurare la totale copertura dei costi del servizio medesimo.

In particolare nel Comune di Cerreto di Spoleto, per la definizione della articolazione tariffaria, tenendo conto dei criteri di cui al D.P.R. del 27 aprile 1999, n. 158, si è operato avendo a riferimento:

- la deliberazione del Consiglio Direttivo AURI del 14/09/2018 n. 50 con la quale ha approvato il Piano operativo inerente la procedura di approvazione dei Piani Finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani e delle tariffe di conferimento agli impianti di smaltimento e trattamento dei rifiuti per l'anno 2019;

- la Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci dell'AURI n. 1 del 30.01.2019 "*Approvazione Piani economico-finanziari gestione integrata rifiuti urbani ed assimilati...*" dei Comuni del Sub-Ambito n. 3 anno 2019, con la quale è stato approvato il PEF Servizio rifiuti sub-ambito 3, nel quale ricade il Comune di Cerreto di Spoleto - anno 2019 e raffronto 2018 e specificamente gli allegati Piani Finanziari e relazione relativi alla previsione anno 2019 del servizio gestione integrata rifiuti urbani e assimilati dei Comuni facenti parte, redatti dal soggetto gestore del servizio rifiuti VUS SpA che si allegano alla presente a formarne parte integrante e sostanziale;

Appare necessario in questa sede specificare che i Comuni devono integrare i citati PEF in base alle eventuali variazioni ed integrazioni anche per i servizi aggiuntivi che i Comuni stessi intendono attivare di intesa con il gestore del servizio nel corso del 2019 e che pertanto il Servizio finanziario - Tributi dell'Ente ha determinato i costi di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC) ed i costi comuni diversi (CCD) dell'Ente determinando l'importo relativo al PEF 2019 del Comune di Cerreto in misura pari ad euro 202.505,39

La quota dei costi che formano il piano finanziario 2019 relativa all'attività svolta del Gestore del Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti è pari ad € 163.969,00

Per riduzioni ed esenzioni, nonché per le scadenze per il versamento stabilite dal Comune di Cerreto di Spoleto si rinvia al Regolamento della Iuc-Componente Tari.

Sull'importo della Tari, così come previsto in precedenza per Tarsu e Tares, si applica il Tributo provinciale ex art.19 del D.Lgs. n.504/1992 di spettanza della Provincia nella misura del 5% del riscosso.

Nel bilancio 2019 sul capitolo relativo alla Tari, sono previsti complessivamente € 202.505,39 laddove si deve tener conto della quota TARI che sarà oggetto di rimborso a titolo di compensazione della perdita di gettito TARI ai sensi art.45 D.L. 50/2017- art.48 comma 16 del D.L.189/2016.

TASI (Tassa sui servizi indivisibili)

La TASI è la tassa diretta a coprire il costo per i servizi indivisibili forniti dai Comuni, quali illuminazione, sicurezza stradale, gestione degli impianti e delle reti pubbliche ecc., secondo un principio già enunciato nella soppressa TARES. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e delle abitazioni principali - salvo quelle classificate nelle categorie A1, A8 e A9 - come definiti ai fini dell'imposta municipale propria. La base di calcolo della tassa è quella già utilizzata per determinare l'importo dell'IMU.

Il comune può determinare l'aliquota, fino ad azzerarla, rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2019, così come in

precedenza, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Inoltre, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 20% così come fissato dal Comune di Cerreto di Spoleto con il regolamento comunale. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'immobile.

L'ente ha previsto nel bilancio 2019, tra le entrate tributarie la somma di euro 83.945,24 per il tributo sui servizi indivisibili (TASI).

IMU (Imposta municipale propria)

L'IMU continua ad essere dovuta su tutti i fabbricati, non destinati ad abitazione principale o assimilati. Resta dovuta per le abitazioni principali considerate di lusso cioè classificate alle categorie A/1, A/8 , A/9 (appartamenti di lusso, castelli, ville, ecc.). Le nuove disposizioni prevedono inoltre la non applicazione dell'imposta su alcune ulteriori tipologie di immobili specificamente individuate.

Il sistema di aliquote e detrazioni previste per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2019, per il cui dettaglio si rimanda alle relative Deliberazioni, è rimasto identico a quello del 2018.

Sulla base del sistema di aliquote di cui sopra e delle dinamica delle entrate realizzate negli anni precedenti, il gettito complessivo relativo all'IMU ordinaria è stato previsto per il 2019 pari ad € 288.011,22 al netto della quota versata al fondo di solidarietà.

La stima, inoltre, è stata effettuata tenendo conto sia degli effetti riduttivi delle norme già introdotte della finanziaria 2016 (riduzione per gli immobili locati a canone concordato, riduzione per gli immobili concessi in uso a parenti in linea retta di primo grado con contratto di comodato registrato ecc.) nonché dei riflessi positivi sul gettito ordinario dell'imposta determinati dalla notevole azione di recupero evasione operata nel corso degli anni precedenti. Occorre tenere presente l'esenzione riguardante i fabbricati distrutti , oggetto di ordinanza sindacale di sgombero ai sensi art. 48, c. 16, D.L. 189/2016 – D.L. 8/2017. La durata dell'esenzione che ha avuto inizio con il versamento scadente il 16/12/2016 e si protrarrà fino alla definitiva ricostruzione dell'immobile o agibilità del fabbricato, e comunque al massimo fino al 31/12/2020, è compensata dal rimborso del minor gettito in favore dei comuni interessati per effetto dell'esenzione. Con D.M. 21/03/2017 è stato concesso un acconto del rimborso del minor gettito 2016, in favore dei Comuni degli allegati 1 e 2 nei limiti di 12 mln di euro mentre il conguaglio 2016, nei limiti di € 20,7 mln, sarà disposto con successivo provvedimento.

A seguire con D.M. 04/08/2017 è stato concesso l'acconto della prima rata 2017, per € 12,853 mln (all. 1-2-2-bis) e con D.M. 29/01/2018 il pagamento del secondo acconto del rimborso anno 2017, per € 16,324 mln . Giova ricordare che il conguaglio 2017 (totale anno 2017 € 41,4 mln) sarà erogato con successivo provvedimento in base ai dati puntuali. Alla luce di tale esposto non si può omettere di fare una riflessione sulle conseguenze che la gestione del Sisma determina inevitabilmente sull'attività dell'Ente e sulla capacità di prevedere le entrate tributarie soprattutto in termini di liquidità.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

La base imponibile è costituita dai redditi dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel comune. Di complessa determinazione, la previsione è effettuata sulla base dei dati forniti dal Ministero delle Finanze, riferiti ai redditi ed all'andamento degli incassi degli esercizi precedenti.

Per il 2019 le aliquote sono state confermate pari a quelle dell'anno 2018.

Ugualmente la soglia di esenzione è confermata ad € 15.000,00.

E' stimabile che il valore per l'anno 2019 si assesti intorno ad € 54.407,00. Per gli anni successivi a previsione è stimata stabile salvo revisione del sistema di aliquote e soglia di esenzione.

IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

Per l'imposta sulla pubblicità e diritti pubbliche affissioni non vi sono novità particolari ad opera dalle norme vigenti e le aliquote rimangono invariate.

RECUPERO EVASIONE ICI/IMU/TASI

Sono previsti proventi connessi all'attività di accertamento, oggetto di attività di potenziamento nel 2018, nell'esercizio 2019 in previsione per € 40.000,00 (ICI/IMU) e € 15.000,00 (TASI). Al riguardo si opererà in coerenza con il percorso di recupero avviato nel corso del 2016.

TARSU/TARES/TARI – RECUPERO EVASIONE

Per tali tributi, verrà effettuata una attività di controllo e recupero evasione dalla quale è previsto, a tale titolo, un gettito complessivo pari ad € 50.000.

Norme di interesse per gli Enti colpiti dal Sisma

- Decreto Ministeriale 01/09/2016
- D.L. 17/10/2016, n. 189, convertito dalla L. 15/12/2016, n. 229
- D.L. 09/02/2017, n.8, convertito dalla L. 07/04/2017, n. 45
- D.L. 24/04/2017, n. 50
- D.L. 148/2017
- L. 205/2017

Nel contesto normativo suddetto i principali interventi sono stati:

- Sospensione del versamento e degli obblighi tributari
- Esenzione dall'IMU e dalla TASI per i fabbricati distrutti o oggetto di ordinanze sindacali di sgombero
- Sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento, per le attività esecutive e dei termini di prescrizione e decadenza
- Sospensione degli adempimenti contabili, fiscali e certificativi previsti dal D.Lgs 267/2000 e da altre disposizioni
- Proroga termini per l'adesione alla sanatoria della cartelle di pagamento

FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE

Questo fondo è iscritto tra le entrate correnti di natura perequativa da amministrazioni centrali e costituisce quel che rimane dei trasferimenti statali correnti.

A seguito dell'ulteriore cambiamento delle quote di compartecipazione dell'IMU da parte dello Stato, è stato messo a punto un meccanismo che ha sommato l'IMU ed i trasferimenti statali affinché i comuni avessero le stesse risorse nel 2013, anno di istituzione del Fondo.

Lo Stato si è però assicurato importi certi e ha scaricato sui Comuni l'alea delle previsioni IMU. Anche quest'anno la previsione è stata iscritta a bilancio in base ai dati comunicati dal Ministero delle Finanze.

Al fine di facilitare la predisposizione del bilancio di previsione 2019/2021 – il Ministero degli Interni ha reso disponibili per ciascun Comune delle Regioni a Statuto ordinario nonché della Regione Sardegna e della Regione Siciliana, i dati provvisori relativi al “Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2019”, che per il Comune di Cerreto di Spoleto è pari a Euro 301.346,89 al netto dell'accantonamento per rettifiche 2019.

Per l'anno 2019, la dotazione del FSC complessiva nazionale viene confermata dall'art. 1 c. 921 della Legge di Bilancio 2019 ai valori del 2018, in linea a loro volta con quelli degli anni precedenti.

Negli anni, conseguentemente, è versata all'entrata del bilancio dello Stato una quota di pari importo dell'IMU comunale. L'IMU di propria spettanza da iscrivere in bilancio è la quota dell'imposta propria al netto dell'importo versato all'entrata del bilancio dello Stato (art. 6, D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68).

Nell'ambito del fondo di solidarietà comunale è costituito un accantonamento alimentato dai comuni che registrano un incremento di risorse complessive rispetto all'anno precedente superiore all'8%.

Ulteriori voci di ristoro extra FSC che valgono anche per il nostro Comune:

- trasferimenti compensativi per minore addizionale IRPEF (importi desumibili solo in autunno dell'anno di riferimento)
- trasferimenti compensativi per dipendenti in aspettativa sindacale (sulla base di rendicontazione)
- il fondo IMU-Tasi, previsto dall'art. 8, co. 10, del dl n. 78 del 2015 (ex fondo 625 mln.), ridotto a 390 mln. di euro. Tale contributo, destinato agli Enti già beneficiari nel 2014 del contributo di 625 mln, nel 2015 del contributo 472,5 mln. E nel 2016 di 390mln è erogato a fronte del persistere dei vincoli alla manovrabilità delle aliquote con il passaggio IMU-Tasi del 2014 e deve essere escluso, anche per il 2018, dalle entrate che rilevano ai fini del saldo di competenza 2017;

Trasferimenti correnti

Le previsioni di bilancio, con poche eccezioni riportate di seguito ed in corrispondenza delle singole tipologie, sono state formulate applicando il principio della competenza potenziata che richiede, come regola generale, di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica diventerà esigibile. Appartengono a questo genere di entrata i trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche (Tip.101/E), da famiglie (Tip.102/E), da imprese (Tip.103/E), da istituzioni sociali private al servizio delle famiglie (Tip.104/E) ed i trasferimenti dall'unione europea e dal resto del mondo (Tip.105/E). In particolare, ed entrando quindi nello specifico:

- *Trasferimenti da PA, famiglie, imprese, istituzioni private.* Sono stati previsti, di norma, negli esercizi in cui si ritiene diventerà esigibile l'obbligazione giuridica posta a carico del soggetto concedente;
- *Trasferimenti UE.* Questo genere di entrata, suddivisa nella quota a carico dell'unione europea e in quella eventualmente co-finanziata a livello nazionale, sarà accertabile solo nel momento in cui la commissione europea dovesse decidere di approvare il corrispondente intervento. Con questa premessa, lo stanziamento sarà allocato negli esercizi interessati dagli interventi previsti dal corrispondente cronoprogramma. L'eccezione è rappresentata dalla possibile erogazione di acconti rispetto all'effettiva progressione dei lavori, condizione questa che farebbe scattare l'obbligo di prevedere l'entrata, con il relativo accertamento, nell'esercizio di accredito dell'incasso anticipato.

Per quanto concerne, in particolare, i trasferimenti da altre pubbliche amministrazioni, l'esigibilità coincide con l'atto di impegno dell'amministrazione concedente. La previsione di entrata, pertanto, colloca lo stanziamento nell'esercizio in cui si prevede sarà adottato il provvedimento di concessione, compatibilmente con la possibilità di reperire in tempo utile le informazioni necessarie alla corretta imputazione.

Il prospetto mostra la composizione sintetica dei trasferimenti correnti mentre il dettaglio è riportato nel bilancio ufficiale (entrate per tipologia) o nell'eventuale modello che riclassifica gli stessi importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia.

TRASFERIMENTI DALLO STATO - I trasferimenti erariali dallo Stato si sono praticamente azzerati e sono stati sostituiti dal fondo di solidarietà di cui è già stato detto nella sezione fondi perequativi.

A partire dal 2011 infatti tutto l'impianto della finanza derivata è stato smantellato ad opera del D.Lgs. 23/2011. In base a stime relative agli anni precedenti, i trasferimenti erariali iscritti sono il fondo sviluppo investimenti, i rimborsi per spese di personale in aspettativa sindacale, i trasferimenti compensativi per minori introiti addizionale IRPEF, tutti previsti sulla base dei dati storici e previsionali. Scompare pertanto dal bilancio il gruppo di fondi ordinario, consolidato, perequativo, che costituivano fino al 2010 l'ammontare complessivo dei mezzi finanziari stanziati dallo Stato a favore del Comune per coprire le spese di parte corrente, e cioè

quelle dotazioni destinate a finanziare il funzionamento dell'ente ed a garantire il regolare rimborso dei mutui e prestiti contratti nei precedenti.

ALTRI TRASFERIMENTI DA AA.PP. - Naturalmente, anche la Regione, con i piani regionali di intervento, contribuisce economicamente per rendere possibile lo svolgimento di talune attività locali. Infatti, sempre nell'ottica del legislatore, "le regioni concorrono al finanziamento degli enti locali per la realizzazione del piano regionale di sviluppo (..) assicurando la copertura finanziaria degli oneri necessari all'esercizio di funzioni trasferite o delegate" (D.Lgs.267/2000, art.149/12).

Nel bilancio del Comune di Cerreto di Spoleto le entrate regionali aventi specifica destinazione trovano corrispondenza in specifici interventi di spesa correlati.

Si precisa che i contributi in entrata concessi dalla Regione ed aventi vincolo di destinazione sono finalizzati in particolare all'attuazione degli interventi di natura socio-assistenziale.

Entrate extratributarie

Rientra in questo titolo la vendita di beni e servizi che derivano dalla gestione dei beni (Tip.100/E), i proventi dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità o degli illeciti (Tip.200/E), gli interessi attivi (Tip.300/E), le altre entrate da redditi da capitale (Tip.400/E) ed i rimborsi e altre entrate correnti (Tip.500/E).

Le previsioni di bilancio, con rare eccezioni riportate di seguito in corrispondenza delle singole tipologie, sono state formulate applicando il principio della competenza potenziata che richiede, come regola generale, di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica diventerà esigibile.

In particolare, ed entrando quindi nello specifico:

- *Gestione dei servizi pubblici.* I proventi sono stati previsti nell'esercizio in cui servizio sarà effettivamente reso all'utenza, criterio seguito anche nel caso in cui la gestione sia affidata a terzi;
- *Interessi attivi.* Sono stati previsti nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica risulterà esigibile, applicando quindi il principio generale. L'accertamento degli interessi di mora, diversamente dal caso precedente, segue invece il criterio di cassa per cui le entrate di questa natura sono stanziabili solo nell'esercizio in cui si stima avverrà l'incasso;
- *Gestione dei beni.* Le risorse per locazioni o concessioni, che di solito garantiscono un gettito pressoché costante negli anni, sono state previste come entrate di parte corrente nell'esercizio in cui il credito diventerà esigibile, applicando quindi la regola generale. Anche le entrate da concessioni pluriennali, che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e che costituiscono, pertanto, risorse di natura non ricorrente, sono state previste con il medesimo criterio e prevalentemente destinate, in virtù della loro natura, al finanziamento di investimenti.

Il dettaglio è riportato nel bilancio ufficiale (entrate per tipologia) o nell'eventuale modello che riclassifica gli stessi importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia.

VENDITA DI BENI E SERVIZI

In questa voce sono classificate anche tutte le entrate relative ai servizi erogati a pagamento dal comune tra cui i servizi a domanda individuale. La tabella relativa al grado di copertura dei servizi individuali evidenzia una percentuale di copertura superiore al 36% come illustrato nella tabella acclusa alla deliberazione delle tariffe dei servizi a domanda individuale.

L'Amministrazione si impegna a garantire tutti i servizi attualmente in essere, migliorando ove possibile la qualità degli stessi, senza ricorrere ad aumenti tariffari ad esclusione dell'aumento ISTAT che deve essere recuperato al fine di non ampliare la distanza tra i costi sostenuti e le entrate realizzate (ad esempio mensa scolastica).

Il rapporto esistente tra la qualità dei servizi erogati e le tariffe applicate, può tranquillamente essere definito di buon livello.

POLITICA TARIFFARIA

La politica tariffaria del Comune per l'anno 2019 è individuata attraverso i seguenti atti:

Delibera C.C. n. 10 del 28.03.2018 " Servizi pubblici e servizi a domanda individuale: determinazione tariffe e contribuzioni ed individuazione del tasso di copertura dei costi di gestione dei servizi a domanda per l'anno 2018"

Delibera C.C. n. 12 del 30.03.2019 "Canone per occupazione spazi ed aree pubbliche -tariffe anno 2019 - determinazioni"

Delibera C.C. n. 13 del 30.03.2019 "Imposta comunale sulla pubblicità e diritto per le pubbliche affissioni - tariffe anno 2019"

Gli equilibri di bilancio.

I principali equilibri di bilancio da rispettare in sede di programmazione e di gestione sono i seguenti:

1. pareggio complessivo di bilancio, secondo il quale il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese;
2. equilibrio di parte corrente;
3. equilibrio di parte capitale;

**2.1) Quadro generale
riassuntivo**

COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO (PG)

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2019 - 2020 - 2021

ENTRATE	CASSA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	SPESE	CASSA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	677.604,55								
Utilizzo avanzo di amministrazione <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo regioni</i>		4.550,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		19.144,52	5.119,56	5.119,56
Fondo pluriennale vincolato		24.272,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.549.259,03	1.144.941,02	1.223.203,61	1.196.305,61	Titolo 1 - Spese correnti	2.217.448,98	1.812.686,79	1.579.837,43	1.407.333,98
		0,00			- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	688.772,39	473.096,78	203.026,00	56.102,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	309.135,33	211.639,67	214.226,02	228.726,02	Titolo 2 - Spese in conto capitale	11.791.985,78	8.167.673,00	5.696.493,00	18.600,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	11.179.256,39	7.925.004,84	5.719.393,00	31.000,00	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.	13.726.423,14	9.754.682,31	7.359.848,63	1.512.133,63	Totale spese finali.	14.009.434,76	9.980.359,79	7.276.330,43	1.425.933,98
Titolo 6 - Accensione di prestiti	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	27.813,78	24.000,00	78.398,64	81.080,09
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da Istituto Tesoriere/Cassiere	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da Istituto Tesoriere/Cassiere	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	495.456,76	419.093,79	414.249,37	414.249,37	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	453.973,45	419.093,79	414.249,37	414.249,37
Totale titoli	15.261.879,90	11.213.776,10	8.574.098,00	2.726.383,00	Totale titoli	15.291.221,99	11.223.453,58	8.568.978,44	2.721.263,44
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	15.939.484,45	11.242.598,10	8.574.098,00	2.726.383,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	15.291.221,99	11.242.598,10	8.574.098,00	2.726.383,00
Fondo di cassa finale presunto	648.262,46								

* Indicare gli anni di riferimento

2.2) Equilibri di bilancio

COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO (PG)

BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO (solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾ 2019 - 2020 - 2021

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		677.604,55		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	24.272,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	19.144,52	5.119,56	5.119,56
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	1.829.677,47 0,00	1.640.455,63 0,00	1.481.133,63 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)	1.812.686,79 0,00 114.916,56	1.579.837,43 0,00 153.911,18	1.407.333,98 0,00 164.630,33
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)	24.000,00 0,00 0,00	78.398,64 0,00 0,00	81.080,09 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-1.881,84	-22.900,00	-12.400,00

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		4.550,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		1.881,84 0,00	22.900,00 0,00	12.400,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)					
		O=G+H+I-L+M	4.550,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	8.165.004,84	5.719.393,00	31.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	1.881,84	22.900,00	12.400,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	8.167.673,00 0,00	5.696.493,00 0,00	18.600,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S		4.550,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
		W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y	0,00	0,00	0,00

SALDO CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI PLURIENNALI (4)

Equilibrio di parte corrente (O)			4.550,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		4.550,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			0,00	0,00	0,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(1) Indicare gli anni di riferimento.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.

3) CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI DELLE ENTRATE

Di seguito sono analizzate le principali voci d'entrata, al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati dei singoli cespiti.

3.1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Tra le entrate di natura tributaria è previsto un significativo provento da recupero evasione delle componenti TASI e IMU, connesso ad una rafforzata attività di accertamento dell'ufficio competente.

3.2) Entrate per trasferimenti correnti

I trasferimenti correnti sono tutt'ora caratterizzati da una elevata incidenza di somme trasferite dalle Amministrazioni statali e regionali e connesse alla gestione di specifici aspetti del Sisma 2016, quali le spese per il personale assunto a tempo determinato e i contributi per l'autonoma sistemazione.

3.3) Entrate extratributarie

PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DEGLI ILLECITI:

Questa voce si riferisce sostanzialmente alle sanzioni per violazioni al codice della strada, quantificate in € 20.000,00 e per €1.000,00 per sanzioni su altre violazioni amministrative.

Le cifre relative alle sanzioni per violazioni del codice della strada sono state previste sulla base dell'accertamento dell'ultimo esercizio, confermandolo invariato. La previsione è stata determinata sulla base di valutazioni con il personale del servizio di Polizia municipale, che trovano fondamento nel principio contabile della prudenza e traggono giustificazione su previste azioni di vigilanza e controllo stradale basate sul perseguimento dell'obiettivo della legalità e rispetto delle regole del codice stradale, intese come migliore regola del vivere civile, nonché come miglior circolazione delle auto nel territorio. Tali azioni trovano concretizzazione attraverso l'uso di strumenti elettronici di controllo (autovelox) di cui la Polizia Municipale dispone dal 2016.

Una quota di tale risorsa è accantonata annualmente a fondo crediti di dubbia esigibilità a copertura del rischio di mancati incassi. Tali proventi, a norma del codice della strada, risultano a destinazione vincolata per una quota almeno pari al 50%, che viene destinata con specifica deliberazione e rendicontata in sede di consuntivo.

Le destinazioni sono state deliberate dalla Giunta comunale con Delibera n. 46 del 08.04.2019 e sono evidenziate come segue:

1) ai sensi dell'art.208 del D.Lgs. n.285/1992, una quota pari al 50% dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada:

- Per una quota pari al 25% alle finalità di cui all'art.208 comma 4 lett.a) "*interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente*";

- Per una quota pari almeno al 25% alle finalità di cui all'art.208 comma 4 lett.c) "*altre finalita' connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica*".

2) ai sensi dell'art.142 del Codice della Strada per le rilevazioni effettuate mediante strumenti elettronici alle seguenti finalità:

-50% destinate all'ente proprietario della strada (il Comune non è soggetto a destinare questa quota, in quanto le attività di accertamento delle violazioni si svolgono su tratti di viabilità di pertinenza propria, in quanto insistenti nei centri urbani. La scelta è dovuta essenzialmente alla presenza di arterie statali o provinciali che attraversano i centri urbani, con oggettive condizioni di elevata rischiosità della circolazione, attenuabili attraverso l'implementazione di una maggiore attività di controllo e repressione delle violazioni delle regole dettate dal Codice della Strada);

-50% destinate all'ente accertatore per le seguenti finalità:

a) interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti;

b) potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale,

3.4) Entrate in conto capitale

Le entrate conto capitale

Le risorse di questo genere, salvo deroghe espressamente autorizzate dalla legge, sono destinate al finanziamento degli acquisti di beni o servizi durevoli (investimenti), rendendo così effettivo il vincolo di destinazione dell'entrata alla copertura di una spesa della stessa natura. Sono comprese in questo titolo i tributi in conto capitale (Tip.100/E), i contributi agli investimenti (Tip.200/E), i trasferimenti in conto capitale (Tip.300/E), le entrate da alienazione di beni materiali e immateriali (Tip.400/E), a cui va aggiunta la voce residuale delle altre entrate in conto capitale (Tip.500/E).

Le previsioni di bilancio, con poche eccezioni riportate di seguito ed in corrispondenza delle singole tipologie, sono state formulate applicando il principio della competenza finanziaria potenziata che richiede, come regola generale, di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica diventerà esigibile. Questo criterio è stato adottato per ciascun anno del triennio autorizzatorio. In particolare, ed entrando quindi nello specifico, le entrate che derivano da:

- *Trasferimenti in conto capitale.* Sono state previste, di norma, negli esercizi in cui si ritiene diventerà esigibile l'obbligazione giuridica posta a carico del soggetto concedente (criterio generale). Nel caso di trasferimenti in conto capitale da altri enti pubblici, è richiesta la concordanza tra l'esercizio di impegno del concedente e l'esercizio di accertamento del ricevente, purché la relativa informazione sia messa a disposizione dell'ente ricevente in tempo utile;
- *Alienazioni immobiliari.* Il diritto al pagamento del corrispettivo, di importo pari al valore di alienazione del bene stabilito dal contratto di compravendita, si perfeziona nel momento del rogito con la conseguenza che la relativa entrata è stanziabile nell'esercizio in cui si prevede verrà a concretizzarsi questa condizione. L'eventuale presenza dei beni nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, unitamente alla possibile indicazione della modalità di pagamento del corrispettivo (immediata o rateizzata), sono elementi importanti che sono stati ripresi per consentire l'esatta attribuzione dell'entrata al rispettivo esercizio;
- *Alienazione di beni o servizi non immobiliari.* L'obbligazione giuridica attiva nasce con il trasferimento della proprietà del bene, con la conseguenza che l'entrata sarà accertata, e quindi prevista in bilancio, nell'esercizio in cui sorge il diritto per l'ente a riscuotere il corrispettivo, e questo, in base a quanto stabilito dal contratto di vendita;
- *Cessione diritti superficie.* La previsione relativa al canone conseguente all'avvenuta cessione del diritto di superficie, sorto in base al corrispondente rogito notarile, è stanziata negli esercizi in cui verrà a maturare il diritto alla riscossione del credito (obbligazione pecuniaria). Lo stesso criterio si applica sia agli atti di cessione già sottoscritti, e quindi accertati prima della stesura di questo bilancio, che a quelli futuri previsti nel periodo considerato dalla programmazione triennale;
- *Concessione di diritti patrimoniali.* Anche l'entrata prevista per la concessione di diritti su beni demaniali o patrimoniali, conseguenti all'avvenuta emanazione dei relativi atti amministrativi, è stanziata negli esercizi in cui verrà a maturare il diritto alla riscossione del relativo credito (principio generale). Lo stesso criterio è stato applicato sia nel caso di cessioni sottoscritte nel passato che nell'ipotesi di nuovi contratti di concessione, il cui perfezionamento sia previsto nel triennio entrante;

- *Permessi di costruire (oneri di urbanizzazione)*. In questo caso, i criteri applicati cambiano al variare della natura del cespite. L'entrata che ha origine dal rilascio del permesso, essendo di regola immediatamente esigibile, è stata prevista nell'esercizio in cui sarà materialmente rilasciata, ad eccezione delle eventuali rateizzazioni accordate. La seconda quota, collegata invece all'avvenuta ultimazione dell'opera, è imputabile nell'esercizio in cui sarà effettivamente riscossa (applicazione del principio di cassa, ammesso solo se espressamente previsto dalla norma, come in questo caso) per cui l'eventuale stanziamento, se previsto, è stato imputato applicando il medesimo criterio.

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle entrate in conto capitale mentre il dettaglio è riportato nel bilancio ufficiale (entrate per tipologia), a cui pertanto si rinvia.

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI - In questa voce sono classificati i contributi in conto capitale erogati al Comune dalla Regione e Stato che trovano rispondenza nel piano degli interventi in conto capitale e relativo crono-programma come allegato alla presente relazione.

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI - Con apposita deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 08/03/2019 è stato adottato il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari contenente l'elenco dei beni immobili ricadenti nel territorio comunale suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione ai sensi dell'art. 58 D.L. 25.06.2008 n. 112 convertito in Legge 06.08.2008 n. 133. Per il triennio 2019-2021 nel piano delle alienazioni sono stati individuati beni da dismettere per un importo complessivo per il triennio di € 12.500,00.

ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE – le principali voci di questa tipologia sono i:
PERMESSI DI COSTRUIRE -

Il Bilancio 2019 vede l'iscrizione di entrate da permessi di costruire generici pari a € 10.331,84 . Le cifre sono state previste sulla base dell'andamento degli accertamenti degli ultimi esercizi. La previsione è stata determinata sulla base di valutazioni congiunte effettuate in sede di riunioni sul bilancio con i referenti dei servizi competenti, che traggono giustificazione sul mantenimento dell'attività edilizia soprattutto di natura commerciale e di qualità in un territorio che sta provando ad uscire dalla crisi economica e della ancora recente sequenza sismica. In particolare l'entrata è ritenuta attendibile dal competente settore urbanistico in base a richieste di permessi già in itinere per importi rilevanti connesse a recupero aree di rilevante metratura ed alto valore economico. Ai fini degli equilibri del bilancio tale sarà sottoposta a costante controllo e monitoraggio durante tutto l'esercizio finanziario.

Il bilancio 2019 utilizza i proventi dei permessi di costruire e relative sanzioni per abusi in sanatoria per rimborsi di oneri concessori, acquisti di arredi ed attrezzature informatiche per gli uffici comunali, sistemazione di impianti sportivi, sistemazione straordinaria di strade ed opere murarie ed acquisto di strumentazione per il rilevamento della velocità.

3.6) Entrate per accensione di prestiti

Il Bilancio 2019 -2021 prevede l'accensione di un nuovo prestito presso la Cassa Depositi e Prestiti per un ammontare pari ad Euro 240.000,00 destinato al finanziamento degli interventi necessari al completamento dell'Hotel Panorama.

3.7) Entrate per anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Questo titolo comprende le sole anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere (Tip.100/E). La previsione, ove presente nel corrispondente aggregato, indica la dimensione complessiva delle aperture di credito che potrebbero essere erogate dal tesoriere su specifica richiesta dell'ente, operazioni poi contabilizzate in bilancio. Si tratta di movimenti che non costituiscono, nella formulazione adottata per la contabilità finanziaria della pubblica amministrazione, un vero e proprio debito dell'ente, essendo destinati a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità che saranno estinte entro la fine dell'anno. L'eventuale previsione di entrata, a cui si deve contrapporre altrettanto stanziamento in uscita (chiusura di anticipazioni), indica la stima dell'ammontare massimo dell'anticipazione che l'ente può legittimamente utilizzare in ciascuno degli esercizi. Il criterio di previsione adottato, al pari di quello della successiva imputazione contabile, è quello a carattere generale che attribuisce lo stanziamento all'esercizio in cui l'obbligazione giuridica andrà a perfezionarsi, diventando così effettivamente esigibile. Il comma 906 art. 1 della legge di bilancio 2019, modificando l'art. 222 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, ha prorogato fino al 31 dicembre 2018 la data fino alla quale resta elevato da tre a quattro dodicesimi delle entrate correnti il limite massimo di ricorso, da parte degli enti locali, ad anticipazioni di tesoreria.

3.8) Entrate per conto terzi e partite di giro

I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta.

Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria.

In deroga alla definizione di "Servizi per conto terzi", sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti i depositi dell'ente presso terzi, i depositi di terzi presso l'ente, la cassa economale, le anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il finanziamento della sanità ed i relativi rimborsi. Ai fini dell'individuazione delle "operazioni per conto di terzi", l'autonomia decisionale sussiste quando l'ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa.

Le entrate per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative spese, stimando gli importi sulla base dell'osservazione storica degli aggregati corrispondenti.

3.9) Fondo pluriennale vincolato iscritto nelle entrate

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese.

Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito:

- in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce
- in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuata per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria.

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa, ovvero alle spese per il compenso accessorio del personale.

L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente.

Solo con riferimento al primo esercizio, l'importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all'importo dei fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all'importo, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato.

L'ammontare del fondo, per l'orizzonte programmatico 2019-2021, è nullo nelle previsioni ma occorre tenere presente che ad approvazione del rendiconto 2018, in conseguenza dell'operazione di riaccertamento dei residui, verrà effettuata apposita variazione di bilancio.

4) CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI STANZIAMENTI RIGUARDANTI GLI ACCANTONAMENTI PER LE SPESE POTENZIALI E AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ, DANDO ILLUSTRAZIONE DEI CREDITI PER I QUALI NON È PREVISTO L'ACCANTONAMENTO A TALE FONDO

Come per le entrate, anche le previsioni sulle uscite sono la conseguenza di una valutazione sui flussi finanziari, talvolta integrata anche da considerazioni di tipo economico. Sono state prese in considerazione solo le operazioni che si svolgeranno nel periodo di riferimento ed evitando, nel contempo, sottovalutazioni o sopravvalutazioni delle singole poste di spesa (*attendibilità*).

Le stime sulle uscite sono state precedute da un'analisi di tipo storico e programmatico ed accompagnate, ove ritenuto necessario, anche da altri parametri obiettivi di riferimento, e questo, al fine di rendere affidabili i documenti così predisposti (*attendibilità*).

Le previsioni sono state formulate rispettando le norme che disciplinano la redazione dei modelli contabili (*correttezza*) mentre i documenti riportano i dati con una classificazione che ne agevoli la consultazione. I valori numerici più importanti, infine, sono stati corredati da un'informativa supplementare, presente nella Nota integrativa, che ne facilita la comprensione e l'intelligibilità (*comprensibilità*).

Anche in questo caso, si è partiti dal presupposto che gli utilizzatori di queste informazioni siano già in possesso della normale diligenza richiesta per esaminare i dati contabili di bilancio e posseggano, inoltre, una ragionevole conoscenza dell'attività svolta dall'amministrazione pubblica (*rispetto del principio n.5 - Veridicità attendibilità, correttezza e comprensibilità*).

Gli importi sono stati previsti con un adeguato grado di precisione pur preventivando, durante la gestione futura, il ricorso a possibili adattamenti. Il bilancio, infatti, essendo per sua natura "di previsione" non può essere costruito come un sistema articolato di documenti immutabili. Un simile approccio, che negherebbe l'evidente complessità della gestione e produrrebbe una rigidità eccessiva nella gestione, è poco realistico ed è quindi controproducente.

Dal punto di vista prettamente contabile, l'esigenza di adattare progressivamente le previsioni alla mutevole realtà ha trovato riscontro nell'avvenuta adozione di uno strumento ordinario, come il fondo di riserva, che garantisce la disponibilità di un certo ammontare di risorse utilizzabili per fronteggiare le spese prodotte da eventi imprevedibili o straordinari (*rispetto del principio n.7 - Flessibilità*).

Le previsioni, con le spiegazioni di metodo e contenuto riportate nei punti che seguono, sono state valutate anche in base agli andamenti storici ed ai riflessi che su di essi assumono gli impegni pluriennali, per cui risultano coerenti con gli obiettivi programmati e sono compatibili con il mantenimento degli equilibri di bilancio (*rispetto del principio n.8 - Congruità*).

Il prospetto mostra il riepilogo della spesa per titoli, in sintonia con quanto riportato nella seconda parte del bilancio ufficiale, mentre le note descrittive associate a ciascun argomento, sviluppate di seguito, espongono i criteri adottati per attribuire la spesa ai rispettivi esercizi.

4.1) Spese correnti

Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, gli accantonamenti per le spese potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità

Giova ricordare che il succedersi delle severe manovre degli ultimi anni hanno determinato un forte taglio dei trasferimenti erariali. Dal 2015, il fondo di solidarietà è esclusivamente orizzontale, ciò significa che lo Stato non contribuisce più ai trasferimenti ai Comuni ma ciò che ciascun Comune riceve è determinato da ciò che altri Comuni sono costretti a cedere delle proprie risorse. E' necessario inoltre far presente che una sempre maggiore quota dei trasferimenti sarà calcolata sulla base delle performance degli enti misurate in termini di differenziale tra costo standard e costo storico.

La legge di bilancio 2019 è intervenuta confermando la base degli importi indicati per ciascun ente negli allegati al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 marzo 2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 17 alla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2018, recante « Fondo di solidarietà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2018, fatte salve le "operazioni aritmetiche" necessarie per considerare i nuovi comuni risultanti da procedure di fusione.

Rimangono confermate le modalità di erogazione degli importi da parte del Ministero dell'interno e le modalità di recupero da parte dell'Agenzia delle entrate degli importi dovuti a titolo di alimentazione del Fondo. Rimane inoltre confermato l'accantonamento di 15 milioni di euro di cui all'articolo 7 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 marzo 2018 e il prioritario utilizzo dello stesso per le medesime finalità dell'anno 2018. Il riparto del predetto accantonamento è effettuato con uno o più decreti del Ministro dell'interno, adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Il saldo del Bilancio di Previsione 2019-2021 è stato raggiunto adottando la seguente manovra finanziaria, tributaria, tariffaria e regolamentare che prevede:

- l'invarianza delle aliquote dei tributi TASI, IMU, TARI;

- le previsioni iscritte nel bilancio 2019-2021 sono improntate al rispetto delle regole dei nuovi vincoli di finanza pubblica, illustrate nell'apposita sezione di questa relazione e modificate dalla legge di bilancio 2019.

La programmazione è stata effettuata nel rispetto delle norme ed in linea con gli obiettivi fissati nel nuovo Documento Unico di Programmazione 2019-2021, cui si rimanda.

La formulazione delle previsioni è stata effettuata, per ciò che concerne la spesa, tenendo conto delle spese sostenute in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti. Analogamente, per la parte entrata, l'osservazione delle risultanze degli esercizi precedenti è stata alla base delle previsioni ovviamente tenendo conto delle possibili variazioni e delle decisioni contenute nella manovra di bilancio. In generale sono stati applicati tutti i principi derivanti dalla partecipazione alla nuova contabilità. Tra le spese potenziali rientrano le spese derivanti da contenzioso ed in generale quelle derivanti da rischi di restituzione somme ottenute a seguito di procedimenti giudiziari per i quali non si è ancora concluso il giudizio e il fondo spese per indennità di fine mandato.

FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITÀ (FCDE)

Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità

L'allegato n. 2/4 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all'esempio n. 5 in appendice, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti.

Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Il medesimo principio contabile è stato integrato dall'art. 1 comma 509 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) che prevede: "Con riferimento agli enti locali, nel 2015 è stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno al 36 per cento, se l'ente non ha aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, e al 55 per cento, se l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione.

Occorre tenere presente che la legge di bilancio 2019 ha introdotto alcune modifiche nella misura dell'accantonamento al bilancio di previsione del Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE). In particolare, i commi 1015 e 1016 art. 1 della L. 145/2018 fissano le condizioni che rendono possibile limitare l'aumento della percentuale di accantonamento al FCDE dal 75 al 80% della percentuale, rispetto al 85% previsto per il 2019, al verificarsi di due condizioni:

- a) l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti relativo al 2018 (calcolato e pubblicato secondo le modalità stabilite dal DPCM 22 settembre 2014) è rispettoso dei termini di pagamento indicati dal d. lgs. 231 del 2002 (pagamenti entro 30 giorni, salvo casi specifici, per i quali sono previsti termini superiori) ed è stato pagato almeno il 75% dell'importo delle fatture ricevute e scadute nel 2018;
- b) il debito commerciale residuo, rilevato al 31 dicembre 2018, è diminuito del 10% rispetto a quello risultante nel 2017, oppure si è azzerato, oppure è costituito dai soli debiti oggetto di contenzioso o contestazione

Il minor aggravio del FCDE è applicabile in corso d'anno anche da parte degli enti locali che, pur non rispettando le due precedenti condizioni alla fine del 2018, rilevano un miglioramento della propria situazione dei pagamenti al 30 giugno 2019 (co. 1016), con il soddisfacimento di entrambe le seguenti condizioni, mutate dal comma precedente: a) l'indicatore di tempestività dei pagamenti, calcolato

al 30 giugno 2019, è rispettoso dei termini di legge ed è stato pagato almeno il 75% dell'importo delle fatture ricevute e scadute nel semestre; b) il debito commerciale residuo, rilevato al 30 giugno 2019, è diminuito del 5% rispetto a quello risultante al 31 dicembre 2018, oppure si è azzerato oppure è costituito dai soli debiti oggetto di contenzioso o contestazione.

Tale minor aggravio è escluso dal seguente c. 1017 che dispone l'esclusione dal beneficio per gli enti che, pur rispettando le condizioni anzidette (al 31 dicembre 2018 o al 30 giugno 2019): - non hanno pubblicato sul proprio sito internet, nei termini previsti dalla normativa, i dati relativi al debito commerciale residuo e agli indicatori dei tempi di pagamento, - o non hanno inviato nei mesi precedenti l'avvio del SIOPE+ le comunicazioni relative al pagamento delle fatture alla Piattaforma elettronica dei crediti commerciali (PCC).

In via generale non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa.

La determinazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una dettagliata e puntuale analisi delle partite creditorie dell'Ente, che ha fatto sì che venissero individuate ulteriori tipologie di entrate in relazione alle quali non si è ritenuto di provvedere all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Si è pertanto provveduto a:

- 1. Individuare le poste di entrata stanziata che possono dare luogo alla formazione di crediti di dubbia e difficile esazione.**
- 2. calcolare, per ciascun capitolo, la media del rapporto tra incassi (in competenza e residui) e accertamenti degli ultimi quattro esercizi non in contabilità armonizzata e il rapporto tra incassi in competenza e accertamenti dell'esercizio 2015;**
- 3. determinare l'importo dell'accantonamento annuale del Fondo da iscrivere in bilancio.**

La *dimensione iniziale* del fondo, determinata in sede di bilancio di previsione, è data dalla somma della componente accantonata con l'ultimo rendiconto (avanzo già vincolato per il finanziamento dei crediti di dubbia esigibilità) integrata da un'ulteriore quota stanziata con l'attuale bilancio, non soggetta poi ad impegno di spesa (risparmio forzoso). Si tratta, pertanto, di coprire con adeguate risorse sia l'ammontare dei vecchi crediti in sofferenza (residui attivi di rendiconto o comunque riferibili ad esercizi precedenti) che i nuovi crediti in corso di formazione (previsioni di entrata del nuovo bilancio).

La *dimensione definitiva* del fondo sarà calcolata solo a rendiconto, una volta disponibili i conteggi finali, e comporterà il congelamento di una quota dell'avanzo di pari importo (quota accantonata dell'avanzo). Nella sostanza, si andrà a costituire uno specifico stanziamento di spesa assimilabile ad un fondo rischi con una tecnica che non consente di spendere la quota di avanzo corrispondente all'entità del fondo così costituito.

Venendo all'attuale bilancio, al fine di favorire la formazione di una quota di avanzo adeguata a tale scopo si è provveduto ad iscrivere tra le uscite una posta non soggetta ad impegno, creando così una componente positiva nel futuro calcolo del risultato di amministrazione (risparmio forzoso). In questo modo, l'eventuale formazione di nuovi residui attivi di dubbia esigibilità (accertamenti dell'esercizio in corso) non produrrà effetti distorsivi sugli equilibri finanziari oppure, in ogni caso, tenderà ad attenuarli.

Si riporta la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità

Esercizio finanziario 2019					
TITOLI	BILANCIO 2019 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c-b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	1.144.941,02	101.504,13	101.504,13	0,00	8,87%
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	473.096,78	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	211.639,67	13.412,43	13.412,43	0,00	6,34%
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	7.925.004,84	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	q.d.
TOTALE GENERALE	9.754.682,31	114.916,56	114.916,56	0,00	1,18%
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	1.829.677,47	114.916,56	114.916,56	0,00	6,28%
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	7.925.004,84	0,00	0,00	0,00	0,00%

Esercizio finanziario 2020					
TITOLI	BILANCIO 2020 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c-b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	1.223.203,61	138.801,35	138.801,35	0,00	11,35%
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	203.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	214.226,02	15.109,83	15.109,83	0,00	7,05%
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	5.719.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	q.d.
TOTALE GENERALE	7.359.848,63	153.911,18	153.911,18	0,00	2,09%
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	1.640.455,63	153.911,18	153.911,18	0,00	9,38%
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	5.719.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Esercizio finanziario 2021					
TITOLI	BILANCIO 2021 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c-b)	% (e)=(c/a)

TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	1.196.305,61	147.939,68	147.939,68	0,00	12,37%
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	56.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	228.726,02	16.690,65	16.690,65	0,00	7,30%
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	a.d.
TOTALE GENERALE	1.512.133,63	164.630,33	164.630,33	0,00	10,89%
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	1.481.133,63	164.630,33	164.630,33	0,00	11,12%
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

ALTRI ACCANTONAMENTI/FONDI ISCRITTI A BILANCIO

Fondo rischi

Ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 smi - punto 5.2 lettera - - in presenza di contenzioso con significativa probabilità di soccombenza è necessario che l'Ente costituisca un apposito "Fondo Rischi". Le somme stanziare a tale Fondo non utilizzate, costituiscono a fine esercizio economie che confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione (risparmio forzoso).

Tale fondo è stato costituito sulla base dell'attestazione del Responsabile del Servizio Legale sul rischio di soccombenza quantificandolo in €20.000,00.

Fondo di riserva di competenza

La consistenza del fondo di riserva ordinario previsto:

anno 2019 - euro 29.034,33 pari allo 1,61% delle spese correnti;

anno 2020 - euro 10.243,77 pari allo 0,65% delle spese correnti;

anno 2021 - euro 10.496,03 pari allo 0,75% delle spese correnti;

Fondi per spese potenziali

Sono previsti accantonamenti per le seguenti passività potenziali ⁽¹⁾:

FONDO	Anno 2019
Accantonamento per contenzioso	20.000,00
Accantonamento per perdite organismi partecipati	
Accantonamento per indennità fine mandato	4.550,00
Accantonamenti per gli adeguamenti del CCNL personale	-
Altri accantonamenti (da specificare: ad esempio rimborso Tari)	
TOTALE	24.550,00

Fondo di riserva di cassa

La consistenza del fondo di riserva di cassa rientra nei limiti di cui all'art. 166, comma 2 quater del TUEL. (non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali)

Fondo a copertura perdite Società Partecipate

Ai sensi della Legge 27/12/2013 n. 147 – Legge di Stabilità 2014, art. 1, commi 550 e seguenti, nel caso in cui le Società partecipate, ivi comprese le Aziende Speciale e le Istituzioni, presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

La suddetta norma prevede che tali accantonamenti si applichino a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, a valere sui risultati 2014. In caso di risultato negativo l'ente partecipante accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari: al 25% per il 2015, al 50% per il 2016, al 75% per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente. Tale fondo non è stato attualmente costituito non rilevandosi motivazioni in tal senso. Dai dati comunicati dalle società partecipate sul risultato dell'esercizio 2017, non risultano risultati d'esercizio negativi non immediatamente ripianabili che obbligano l'ente a provvedere agli accantonamenti ai sensi dell'art. 21 commi 1 e 2 del D.Lgs.175/2016.

Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente.

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;
- d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e rimosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:

1. l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3);
2. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).

4.2) Spese in conto capitale

Gli interventi per l'acquisto o la realizzazione di beni e servizi durevoli sono stati previsti negli esercizi in cui andranno a scadere le singole obbligazioni derivanti dal rispettivo contratto o convenzione. Per gli interventi che non richiedono la stima dei tempi di realizzazione (cronoprogramma), l'imputazione ai rispettivi esercizi è stata effettuata secondo il principio generale, in corrispondenza della prevista esigibilità della spesa.

Rientrano in questo contesto le spese in conto capitale a carico dell'ente gli investimenti fissi lordi, i contributi agli investimenti, i trasferimenti in conto capitale e le altre spese in conto capitale.

Con riguardo alle problematiche contabili di ampio respiro prese in considerazione durante la stesura del bilancio, si evidenzia quanto segue:

- *Finanziamento dell'opera*. La copertura delle spese d'investimento deve sussistere fin dall'inizio e per l'intero importo della spesa, e questo, anche in presenza di una situazione che preveda l'assunzione degli impegni su più esercizi, secondo il criterio della competenza potenziata. L'eventuale presenza in bilancio di stanziamenti in conto capitale, pertanto, non autorizza di per sé l'assegnazione dei lavori che avverrà solo dopo l'avvenuto e completo accertamento della corrispondente entrata;
- *Adeguamento del cronoprogramma*. L'intervento può essere realizzato nei tempi previsti oppure subire variazioni in corso d'opera dovute al verificarsi di situazioni non previste o preventivabili. Premesso ciò, se durante la gestione dovesse emergere uno scostamento tra la data presunta e quella di effettivo di avanzamento dei lavori, tale da comportare lo slittamento della previsione in un diverso esercizio, il necessario

riallineamento contabile formerà oggetto di specifico provvedimento. L'adeguamento delle previsioni con l'andamento effettivo sarà effettuato con una variazione di bilancio che ricollocherà sia le previsioni di spesa che gli impegni eventualmente già assunti, con l'interessamento del fondo pluriennale;

- *Trasferimenti in conto capitale a favore di terzi.* La concessione di contributi di parte investimento, pur essendo collocata tra le spese in conto capitale, non appartiene a questo comparto. Si tratta, infatti, della prevista erogazione di fondi a beneficio di altri soggetti che assume, nell'ottica economica, la natura di un disinvestimento. Anche per questo motivo, queste voci sono collocate negli equilibri di bilancio tra quelle assimilate alle uscite di parte corrente. Gli eventuali stanziamenti di questa natura sono pertanto soggetti agli stessi principi di competenza adottati per i trasferimenti correnti, già analizzati nell'omonimo argomento.

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle spese in conto capitale mentre il dettaglio (spesa per macro aggregati) è riportato nel bilancio ufficiale o nell'eventuale modello che riclassifica gli stessi importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia.

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI - In questa voce sono classificate le spese relative alla realizzazione di nuove opere, agli interventi di manutenzione straordinaria ed alle spese di progettazione previste nel piano delle opere pubbliche, tenendo conto delle spese finanziate a mezzo del fondo pluriennale vincolato.

L'elenco delle opere pubbliche ed interventi di manutenzione straordinaria previsti nel programma triennale sono riportati nel DUP.

Gli interventi per l'acquisto o la realizzazione di beni e servizi durevoli sono stati previsti negli esercizi in cui andranno a scadere le singole obbligazioni derivanti dal rispettivo contratto o convenzione. Per gli interventi che non richiedono la stima dei tempi di realizzazione (crono programma), l'imputazione ai rispettivi esercizi è stata effettuata secondo il principio generale, in corrispondenza della prevista esigibilità della spesa.

Rientrano in questo contesto le spese in conto capitale a carico dell'ente (Macro.201/U), gli investimenti fissi lordi (Macro.202/U), i contributi agli investimenti (Macro.203/U), i trasferimenti in conto capitale (Macro.204/U) ed a cui si aggiunge la voce residuale delle altre spese in conto capitale (Macro.205/U).

Con riguardo alle problematiche contabili di ampio respiro prese in considerazione durante la stesura del bilancio, si evidenzia quanto segue:

- *Finanziamento dell'opera.* La copertura delle spese d'investimento deve sussistere fin dall'inizio e per l'intero importo della spesa, e questo, anche in presenza di una situazione che preveda l'assunzione degli impegni su più esercizi, secondo il criterio della competenza potenziata. L'eventuale presenza in bilancio di stanziamenti in conto capitale, pertanto, non autorizza di per sé l'assegnazione dei lavori che avverrà solo dopo l'avvenuto e completo accertamento della corrispondente entrata. Per maggiori dettagli su questo aspetto si rinvia allo specifico argomento della Nota integrativa dedicato alle modalità di finanziamento degli investimenti;
- *Adeguamento del crono programma.* L'intervento può essere realizzato nei tempi previsti oppure subire variazioni in corso d'opera dovute al verificarsi di situazioni non previste o preventivabili. Premesso ciò, se durante la gestione dovesse emergere uno scostamento tra la data presunta e quella di effettivo di avanzamento dei lavori, tale da comportare lo slittamento della previsione in un diverso esercizio, il necessario riallineamento contabile formerà oggetto di specifico provvedimento. L'adeguamento delle previsioni con l'andamento effettivo sarà effettuato con una variazione di bilancio che ricollocherà sia le previsioni di spesa che gli impegni eventualmente già assunti, con l'interessamento del fondo pluriennale;

- *Trasferimenti in conto capitale a favore di terzi.* La concessione di contributi di parte investimento, pur essendo collocata tra le spese in conto capitale, non appartiene a questo comparto. Si tratta, infatti, della prevista erogazione di fondi a beneficio di altri soggetti che assume, nell'ottica economica, la natura di un disinvestimento. Anche per questo motivo, queste voci sono collocate negli equilibri di bilancio tra quelle assimilate alle uscite di parte corrente. Gli eventuali stanziamenti di questa natura sono pertanto soggetti agli stessi principi di competenza adottati per i trasferimenti correnti, già analizzati nell'omonimo argomento.

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle spese in conto capitale mentre il dettaglio (spesa per macro aggregati) è riportato nel bilancio ufficiale o nell'eventuale modello che riclassifica gli stessi importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia.

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI - In questa voce sono classificate le spese relative alla realizzazione di nuove opere, agli interventi di manutenzione straordinaria ed alle spese di progettazione previste nel piano delle opere pubbliche, tenendo conto delle spese finanziate a mezzo del fondo pluriennale vincolato.

L'elenco delle opere pubbliche ed interventi di manutenzione straordinaria previsti nel programma triennale sono riportati nel DUP.

In allegato alla presente è riportato il crono programma degli investimenti che movimentano il bilancio 2017-2019 sia derivanti da risorse pregresse e attivati in anni precedenti sia derivanti da risorse nuove e quindi da attivare nel triennio.

Le movimentazioni sono riportate con indicazione delle quote del Fondo pluriennale vincolato.

4.2.4) Altre spese in conto capitale

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' CONTO CAPITALE

La natura del fondo è quella di strumento di neutralizzazione o, almeno, mitigazione dell'impatto negativo sugli equilibri e risultati di bilancio generati da posizione di sofferenza di crediti "*di dubbia o difficile esazione*", cioè delle posizioni creditorie per le quali esistono *ragionevoli elementi* che facciano presupporre un difficile realizzo dovuto al simultaneo verificarsi di due distinte circostanze: incapacità di riscuotere e termini di prescrizione non ancora maturati.

La dimensione iniziale del fondo crediti dubbi è data dalla somma dell'eventuale componente accantonata con l'ultimo rendiconto (avanzo già vincolato per il finanziamento dei crediti di dubbia esigibilità) integrata da un'ulteriore quota stanziata con l'attuale bilancio, non soggetta poi ad impegno di spesa (risparmio forzoso). Si tratta, pertanto, di coprire con adeguate risorse sia l'ammontare dei vecchi crediti in sofferenza (residui attivi di rendiconto o comunque riferibili ad esercizi precedenti) che i crediti in corso di formazione con l'esercizio entrate (previsioni di entrata del nuovo bilancio).

La dimensione definitiva del fondo sarà calcolata solo a rendiconto, una volta disponibili i conteggi finali, e comporterà il congelamento di una quota dell'avanzo di pari importo (avanzo a destinazione vincolata). Nella sostanza, si andrà a costituire uno specifico stanziamento di spesa assimilabile ad un fondo rischi con una tecnica che non consente di spendere la quota di avanzo corrispondente all'entità del fondo così costituito. Venendo all'attuale bilancio, al fine di favorire la formazione di una quota di avanzo adeguata a tale scopo si è provveduto ad iscrivere tra le uscite una posta non soggetta ad impegno, creando così una componente positiva nel futuro calcolo del risultato di amministrazione (risparmio forzoso). In questo modo, l'eventuale formazione di nuovi residui attivi di dubbia esigibilità (accertamenti dell'esercizio in corso) non produrrà effetti distorsivi sugli equilibri finanziari oppure, in ogni caso, tenderà ad attenuarli.

L'ammontare della voce "*Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità*" dipende dalla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, dalla loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi esercizi (media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata). Va inoltre sottolineato che le modalità di costruzione degli addendi del rapporto su cui poi è calcolata la media, come anche l'individuazione del quinquennio storico preso in considerazione dalla media, variano a seconda dell'anno in cui l'ente ha adottato per la prima volta i nuovi principi contabili e dall'esistenza, o meno, dei dati definitivi di rendiconto (consuntivo approvato o in corso di approvazione).

4.4) Spese per rimborso di prestiti

Il residuo debito dei mutui al 31.12.2017 risulta essere pari a € 1.082.205,00

Gli oneri di ammortamento relativi alla quota capitale dei mutui in essere ammontano a € 0,00 .

Gli stanziamenti destinati alla restituzione dei prestiti sono stati allocati nell'esercizio in cui verrà a scadere l'obbligazione giuridica passiva e che corrisponde, in termini monetari, alla rata di ammortamento annuale. Appartengono a questa classificazione il rimborso dei titoli obbligazionari, dei

prestiti a breve termine, dei mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine oltre al raggruppamento residuale del rimborso di altre forme di indebitamento.

Nello specifico, ed entrando così nel merito degli stanziamenti di bilancio, si sottolinea che:

- *Quota capitale*. Si tratta della restituzione dell'importo originariamente concesso secondo la progressione indicata dal piano di ammortamento, con la tempistica e gli importi ivi riportati. L'imputazione, senza alcuna eccezione, è stata effettuata nel rispetto del principio generale ed è collocata tra i rimborsi di prestiti;
- *Quota interessi*. È l'importo che è pagato all'istituto concedente, insieme alla restituzione della parte capitale, a titolo di controprestazione economica per l'avvenuta messa a disposizione della somma mutuata. La quota interessi, pur essendo imputata in bilancio con gli stessi criteri della quota capitale, è collocata, diversamente da quest'ultima, tra le spese correnti (Macro.107/U).

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle spese per rimborso di prestiti mentre il dettaglio è riportato nel bilancio ufficiale, a cui pertanto si rinvia.

4.5) Le spese per chiusura anticipazioni istituto tesoriere/cassiere

Rientrano in questa casistica le operazioni di restituzione delle anticipazioni ricevute dal tesoriere/cassiere che si contrappongono all'analoga voce, presente tra le entrate del medesimo esercizio, destinata a comprendere l'acquisizione di anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere. L'eventuale somma prevista in bilancio indica la dimensione complessiva delle aperture di credito che potrebbero essere richieste al tesoriere (entrate) per poi essere restituite, solo in un secondo tempo, dopo l'avvenuta registrazione contabile dell'operazione nel versante delle spese. Si tratta di movimenti che nella formulazione adottata per la contabilità finanziaria non costituiscono un vero e proprio debito, essendo sorti per far fronte a temporanee esigenze di liquidità che dovranno essere chiuse entro la fine dello stesso esercizio.

Anche in questo caso, in assenza di deroghe al principio di riferimento, si applica la regola generale che impone di prevedere la spesa nell'esercizio in cui l'impegno diventerà effettivamente esigibile.

Il prospetto mostra la composizione sintetica relativa alla chiusura delle anticipazioni mentre il dettaglio è riportato nel bilancio ufficiale, a cui pertanto si rinvia.

4.6) Spese per conto di terzi e partite di giro

Le spese per conto di terzi e partite di giro, come indicato nella parte entrata, sono state previste a pareggio con le relative entrate.

5) ENTRATE E SPESE NON RICORRENTI

Al riguardo si ricorda che sia le entrate che le spese sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata e la spesa siano previste a regime, ovvero limitata ad uno o più esercizi.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

- donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni condoni;
- gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
- entrate per eventi calamitosi;
- alienazione di immobilizzazioni;
- le accensioni di prestiti;
- i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione, sono totalmente destinati al finanziamento della spesa d'investimento.

Tra le spese non ricorrenti possiamo segnalare, a titolo esemplificativo: le spese per il recupero dell'evasione tributaria, per l'acquisizione di cespiti e molte altre spese che, per loro natura, sono non indispensabili e comunque rinunciabili.

6) GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ENTI E DI ALTRI SOGGETTI AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI

Il Comune di Cerreto di Spoleto non presta garanzie a favori di altri enti o soggetti.

7) ONERI E IMPEGNI FINANZIARI STIMATI E STANZIATI IN BILANCIO, DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI O DA CONTRATTI DI FINANZIAMENTO CHE INCLUDONO UNA COMPONENTE DERIVATA.

L'Ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o comunque contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

9) ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE CON L'INDICAZIONE DELLA RELATIVA QUOTA PERCENTUALE

La legge attribuisce all'ente la facoltà di gestire i servizi pubblici locali anche per mezzo di società private direttamente costituite o partecipate ed indica così un modulo alternativo di gestione rispetto alla classica azienda speciale. La forma societaria adottata, pertanto, al pari del possibile fine lucrativo, che di per sé non è in contrapposizione con il perseguimento di uno scopo pubblico, non ha alcun peso per conferire o meno al soggetto operante la natura pubblica. Le modalità di gestione dei servizi sono quindi lasciati alla libera scelta della pubblica amministrazione, seppure nel rispetto di taluni vincoli dettati dall'esigenza di non operare una distorsione nella concorrenza di mercato.

L'acquisizione di una partecipazione, d'altro canto, vincola l'ente per un periodo non breve che si estende oltre l'intervallo temporale previsto dall'attuale programmazione di bilancio. Per questa ragione, le valutazioni poste in sede di stesura della Nota integrativa hanno interessato anche le partecipazioni, con riferimento alla situazione in essere ed ai possibili effetti prodotti da un'espansione del fenomeno sugli equilibri finanziari. In questo ambito, è stata posta particolare attenzione all'eventuale presenza di ulteriori fabbisogni di risorse che possono avere origine dalla condizione economica o patrimoniale degli eventuali rapporti giuridici consolidati. La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove ed ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

SOCIETA'	PARTECIPAZIONE	PERCENTUALE	CAPITALE SOCIALE	QUOTA COMUNE
Umbria Digitale Scarl	Diretta	0,000014%	€ 4.000.000	€ 0,56
Valnerina Servizi Scpa	Diretta	4,00%	€ 103.292,00	€ 4.131,68
VUS Spa	Diretta	0,21%	€ 659.250,00	€ 1.410,00
VUSCOM Srl	Indiretta	0,21%	€ 50.000,00	€ 105,00
VUSGPL Srl	Indiretta	0,11%	€ 20.000,00	€ 21,42
CONNESI Spa	Indiretta	0,06%	€ 10.000,00	€ 6,30

Società partecipate

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2016	Anno 2015	Anno 2014
Valle Umbra Servizi S.p.A.	www.valleumbraeservizi.it/	0,210	Gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Gestione del servizio idrico integrato		0,00	0,00	0,00	0,00
Valnerina Servizi	http://cms.valnerinaservizigas.it/	4,000	Distribuzione con reti canalizzate di Gas Naturale e GPL		0,00	0,00	0,00	0,00
CONNESI s.p.a.	http://www.connesi.it/	0,060	Servizi di connessione telematica a favore di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00

VUSGPL Srl	http://www.vusgpl.it	0,110	Approvvigionamento e della vendita del GPL; completamento e gestione impianti e reti GPL esistenti; sviluppo impianti e reti GPL nei territori sprovvisti del servizio		0,00	0,00	0,00	0,00
VUSCOM Srl	https://www.vuscom.it/	0,210	Commercializzazione di gas naturale (metano)		0,00	0,00	0,00	0,00

Come prescritto nell'art.172 del D.Lgs.18/8/2000 n.267 e punto 9.3 del P.C. applicato allegato 4/1 al D. Lgs. n.118/2011 lettere g) ed h) si riporta di seguito l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce

<http://www.vusspa.it/vus/bilanci>

<http://www.umbriadigitale.it/bilancio>

<https://cms.valnerinaservizigas.it/amministrazione-trasparente/bilanci/>

10) RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ED ELENCO ANALITICO DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE, DISTINGUENDO I VINCOLI DERIVANTI DALLA LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, DAI TRASFERIMENTI, DA MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI, VINCOLI FORMALMENTE ATTRIBUITI DALL'ENTE.

Nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione, l'elenco analitico riguardante le quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente e i relativi utilizzi è costituito dalla tabella più sotto riportata.

Al riguardo si ricorda che l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione è sempre consentito, secondo le modalità di cui al principio applicato 9.2, anche nelle more dell'approvazione del rendiconto della gestione, mentre l'utilizzo delle quote accantonate è ammesso solo a seguito dell'approvazione del rendiconto o sulla base dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto aggiornato sulla base dei dati di preconsuntivo.

Per vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili si intendono i vincoli previsti dalle legge statali e regionali nei confronti degli enti locali e quelli previsti dalla legge statale nei confronti delle regioni, esclusi i casi in cui la legge dispone un vincolo di destinazione su propri trasferimenti di risorse a favore di terzi, che si configurano come vincoli derivanti da trasferimenti.

Esemplificazioni di vincoli derivanti dai principi contabili sono indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria 9.2.

Con riferimento ai vincoli di destinazione delle entrate derivanti dalle sanzioni per violazioni del codice della strada, nella colonna b) è indicato il totale degli accertamenti delle entrate da sanzioni, dedotto lo stanziamento definitivo al fondo crediti di dubbia esigibilità/fondo svalutazione crediti riguardante tale entrate e gli impegni assunti per il compenso al concessionario.

Per vincoli derivanti dai trasferimenti si intendono gli specifici vincoli di utilizzo di risorse trasferite per la realizzazione di una determinata spesa.

E' necessario distinguere le entrate vincolate alla realizzazione di una specifica spesa, dalle entrate destinate al finanziamento di una generale categoria di spese, quali la spesa sanitaria o la spesa UE. La natura vincolata dei trasferimenti UE si estende alle risorse destinate al cofinanziamento nazionale.

Pertanto, tali risorse devono essere considerate come "vincolate da trasferimenti" ancorché derivanti da entrate proprie dell'ente.

Per gli enti locali, la natura vincolata di tali risorse non rileva ai fini della disciplina dei vincoli cassa.”;

Fermo restando l'obbligo di rispettare sia i vincoli specifici che la destinazione generica delle risorse acquisite, si sottolinea che la disciplina prevista per l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione non riguarda le cd. risorse destinate.

Per vincoli derivanti da mutui e altri finanziamenti si intendono tutti i debiti contratti dall'ente, vincolati alla realizzazione di specifici investimenti, salvo i mutui contratti dalle regioni a fronte di disavanzo da indebitamento autorizzato con legge non ancora accertato;

Per vincoli formalmente attribuiti dall'ente si intendono quelli previsti dal principio applicato 9.2, derivanti da "entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi, ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio (per gli enti locali compresi

quelli ai sensi dell'articolo 193 del TUEL, nel caso in cui sia stata accertata, nell'anno in corso e nei due anni precedenti l'assenza dell' equilibrio generale di bilancio)”.

Il totale generale delle spese previste è superiore al totale generale delle entrate per euro 19144,52 Tale differenza deriva dal disavanzo tecnico come previsto dal comma 13 dell'art.3 del D.Lgs 118/2011, quando a seguito del riaccertamento straordinario i residui passivi reimputati ad un esercizio sono di importo superiore alla somma del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata e dei residui attivi reimputati al medesimo esercizio. La differenza può essere finanziata con le risorse dell'esercizio o costituire un disavanzo tecnico da coprirsi, nei bilanci degli esercizi successivi con i residui attivi reimputati a tali esercizi eccedenti rispetto alla somma dei residui passivi reimputati e del fondo pluriennale vincolato di entrata. Tale disavanzo tecnico sarà coperto negli esercizi 2019-2021 per € 5.119,56 ogni anno.

La proposta di bilancio 2019-2021 viene presentata prima dell'approvazione dello schema di rendiconto di gestione per l'anno 2018 e non si hanno quindi a disposizione i dati del risultato di amministrazione dell'esercizio chiuso.

Tuttavia la capacità di spendere secondo il programma adottato (efficienza), l'attitudine ad utilizzare le risorse in modo da soddisfare le esigenze della collettività (efficacia) e la perizia richiesta per conseguire gli obiettivi spendendo il meno possibile (economicità) devono essere compatibili con la conservazione dell'equilibrio tra entrate e uscite. Questo obiettivo va rispettato a preventivo, mantenuto nella gestione e poi conseguito, compatibilmente con il grado di incertezza che contraddistingue l'attività, anche a consuntivo. Il risultato di ogni

esercizio infatti non è un'entità autonoma, perché va ad inserirsi in un percorso di programmazione e gestione che valica i limiti temporali dell'anno solare. L'attività di gestione è continuativa nel tempo ed esiste uno stretto legame tra i movimenti del precedente bilancio, compresa la situazione di pre-consuntivo o i risultati finali di rendiconto, e gli stanziamenti del nuovo documento contabile qui richiamati nella nota integrativa. Gli effetti di un esercizio, anche se non completamente chiuso, si ripercuotono comunque sulle decisioni di entrata e spesa dell'immediato futuro e ne rappresentano l'eredità contabile. Si tratta di aspetti diversi, come la sintesi dei dati finanziari di consuntivo o pre-consuntivo, la consistenza patrimoniale e la situazione dei parametri di deficit strutturale, che possono avere un impatto importante sul mantenimento degli equilibri sostanziali di bilancio, per cui la valutazione sul grado della loro sostenibilità nel tempo, alla luce delle informazioni anche parziali al momento disponibili, rientra a pieno titolo nel contenuto della nota integrativa. Di seguito riportiamo gli spunti riflessivi e le valutazioni su ciascuno di questi aspetti. Di seguito si riporta il risultato di amministrazione ed elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente.

COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO (PG)

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2019 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE)***

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2018	443.671,36
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2018	24.272,00
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2018	5.687.235,78
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2018	5.616.965,69
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2018	113.205,47
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2018	0,00
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2018	43.424,00
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2018 e alla data di redazione del bilancio dell'anno 2019	468.431,98
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2018	0,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2018	0,00
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2018	0,00
+	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2018	0,00
+	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2018	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2018 ⁽¹⁾	24.272,00
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018 ⁽²⁾	444.159,98

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018		
Parte accantonata ⁽³⁾		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018 ⁽⁴⁾	434.691,00
	Accantonamento residui perenti al 31/12/2018 (solo per le regioni) ⁽⁵⁾	0,00
	Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti ⁽⁵⁾	0,00
	Fondo perdite società partecipate ⁽⁵⁾	0,00
	Fondo contenzioso ⁽⁵⁾	0,00
	Altri accantonamenti ⁽⁵⁾	4.550,00
	B) Totale parte accantonata	439.241,00
Parte vincolata		
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
	Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
	Altri vincoli	0,00
	C) Totale parte vincolata	0,00
Parte destinata agli investimenti		
	D) Totale destinata a investimenti	0,00
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	4.918,98

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁶⁾

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018	
Utilizzo quota vincolata	
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Utilizzo altri vincoli	0,00
Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	0,00

(*) Indicare gli anni di riferimento.

(1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato totale stanziato in entrata del bilancio di previsione per l'esercizio 2019.

(2) Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria.

(3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

(4) Indicare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio 2017, incrementato dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione 2018 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo 2017. Se il bilancio di previsione dell'esercizio 2018 è approvato nel corso dell'esercizio 2019, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità del prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio 2018.

(5) Indicare l'importo del fondo 2018 risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio 2017, incrementato dell'importo relativo al fondo 2018 stanziato nel bilancio di previsione 2018 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo 2017. Se il bilancio di previsione dell'esercizio N è approvato nel corso dell'esercizio 2019, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo 2018 indicato nel prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio 2019.

(6) In caso di risultato negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria e iscrivono nel passivo del bilancio di previsione 2019 l'importo di cui alla lettera E, distinguendo le due componenti del disavanzo. A decorrere dal 2016 si fa riferimento all'ammontare del debito autorizzato alla data del 31 dicembre 2015.

Il sistema articolato del bilancio identifica gli obiettivi, destina le risorse nel rispetto del pareggio generale tra risorse attribuite (entrate) e relativi impieghi (uscite) e separa, infine, la destinazione della spesa in quattro diverse tipologie: la gestione corrente, gli interventi negli investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per conto di terzi.

Partendo da queste linee conduttrici, i nuovi documenti sono stati predisposti rispettando le norme che impongono il pareggio tra gli stanziamenti complessivi in termini di competenza e cassa, quest'ultima relativa al solo primo anno del triennio. Questa corrispondenza è stata ottenuta attraverso la valutazione sia dei principali flussi di risorse in entrata che delle corrispondenti previsioni di spesa (rispetto del principio n.15 - Equilibrio di bilancio).

Gli stanziamenti del bilancio, avendo carattere autorizzatorio ed identificando il limite per l'assunzione degli impegni durante la gestione, sono stati dimensionati in modo da garantire l'imputazione delle obbligazioni, sia attive che passive, nei rispettivi esercizi. Le corrispondenti previsioni tengono conto del fatto che le obbligazioni giuridicamente perfezionate devono essere imputate nell'esercizio in cui l'obbligazione andrà poi a scadere (rispetto del principio n.16 - Competenza finanziaria).

Nel predisporre i documenti non si è ignorato che i prospetti ufficiali esprimono anche la dimensione finanziaria di fatti economici valutati in via preventiva. La scomposizione del bilancio nelle previsioni dei singoli capitoli (Peg), pertanto, sarà formulata in modo da considerare che la rilevazione contabile dei fatti di gestione dovrà poi analizzare anche l'aspetto economico dei movimenti (rispetto del principio n.17 -Competenza economica). Le previsioni sui primi due anni sono state quantificate, ove possibile, partendo dalle corrispondenti poste già comprese nel secondo e nel terzo anno dell'ultimo documento di programmazione triennale, ripreso nella sua versione più aggiornata, e procedendo poi a riformulare gli stanziamenti sulla scorta delle esigenze attuali e secondo le regole contabili in vigore. Per quanto riguarda infine il controllo sulla veridicità delle previsioni di entrata e la compatibilità delle previsioni di spesa avanzate dai servizi, di competenza del responsabile finanziario e finalizzato alla possibile iscrizione di queste poste negli stanziamenti di bilancio, si da atto che la verifica è stata effettuata tenendo conto delle informazioni al momento disponibili.

Questa situazione di iniziale equilibrio tra entrate e uscite sarà poi oggetto di un costante monitoraggio tecnico in modo da garantire che durante la gestione, come nelle variazioni di bilancio, vengano conservati gli equilibri di bilancio e mantenuta la copertura delle spese correnti e il finanziamento degli investimenti. Il prospetto riporta la situazione complessiva di equilibrio ed evidenzia il pareggio nella competenza.

Oltre alle informazioni sotto riportate si fa presente che gli equilibri del bilancio 2019 e successivi saranno influenzati successivamente anche dalle operazioni di riaccertamento ordinario dei residui ai fini del rendiconto dell'esercizio 2018.

Deliberato in Giunta Comunale il riaccertamento ordinario dei residui contestualmente saranno apportate le variazioni di esigibilità connesse al bilancio. Necessariamente pertanto il bilancio riceverà dopo la sua approvazione anche tali variazioni e il FPV in entrata del 2019 corrisponderà al FPV definitivamente accantonato in spesa derivante dalla gestione 2018.

11) ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE PREVISIONI, RICHIESTE DALLA LEGGE O NECESSARIE PER L'INTERPRETAZIONE DEL BILANCIO

Ai fini di una maggiore completezza del quadro normativo all'interno del quale si muove la capacità di azione del Comune anche e soprattutto sul fronte della spesa, vale fare riferimento ad alcuni dei provvedimenti legislativi che si sono susseguiti e stratificati nel tempo ed ai quali le pubbliche amministrazioni in generale e gli enti locali in particolare sono soggetti al fine di un sempre maggior incisivo controllo della spesa. Tali provvedimenti hanno l'obiettivo prioritario del risanamento dei conti pubblici e del rispetto del patto di stabilità interno (ora pareggio di bilancio).

Le norme hanno particolarmente inciso su due tipologie di spesa, quella per l'acquisto di autovetture e quella per le c.d. consulenze, anche a seguito di particolari sentimenti in tal senso diffusi all'interno dell'opinione pubblica in quanto ritenute quanto meno simbolo di sprechi.

Gli interventi legislativi in tal senso sono stati principalmente il D.L. 78/2010 (conv. in L.122/2010) il cui articolo 6 contiene un limite, applicabile a decorrere dall'anno 2011, per l'onere sostenuto da tutte le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato relativamente a studi e incarichi di consulenza, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, sponsorizzazioni, missioni, attività esclusiva di formazione ed acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture ed acquisto di buoni taxi; i successivi D.L. n. 95/2012, L. 228/2012, D.L. n. 101/2013 e D.L. n. 66/2014 impongono, sulla falsariga del precedente ed in ossequio alla *spending review*, ulteriori limiti di spesa alle pubbliche amministrazioni per spese per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture e per l'acquisto di buoni taxi, per l'attribuzione di consulenze esterne e per la formazione.

Detti limiti non trovano applicazione per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza.

Il bilancio di previsione 2019-2021 è coerente con i limiti di spesa sopra quantificati, limiti che *sono rideterminati* alla luce dell'orientamento della Corte Costituzionale e della delibera Corte dei conti – Sezione autonomie, n. 26/SEZAUT/2013, in quanto il Comune di Cerreto di Spoleto non prevede di attribuire incarichi di consulenza esterna.

Una considerazione specifica merita invece la programmazione inerente le politiche assunzionali. Questo Comune ha alle proprie dipendenze, almeno fino al 31.03.2020, n. 3 unità assunte ai sensi del D.L. 189/2016, in quanto inserito nell'Allegato A) del citato decreto, che individua i Comuni ricadenti nel cratere del "Sisma 2016". I costi del personale a tempo determinato sono coperti con contributo integrale dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Umbria e non concorrono al calcolo dei limiti di spesa necessari per determinare le capacità assunzionali dell'Ente.

In prospettiva, considerata la progressiva riduzione del personale in servizio dovuta al collocamento a riposo sia nel 2019 che nel 2020 di alcuni dei dipendenti di ruolo in questa Amministrazione, si rimanda a successivo atto di programmazione le eventuali scelte assunzionali che al Giunta Comunale dovrà approvata a titolo di aggiornamento delle attuali decisioni.

12) CONCLUSIONI

I documenti contabili che compongono il Bilancio di Previsione 2019-2021 sono stati predisposti attenendosi alle regole stabilite dalla normativa in vigore e sono coerenti con le "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio" (D.Lgs.n.118/11), applicabili a questo esercizio. In particolare, il bilancio complessivo è in equilibrio e la scomposizione dello stesso nelle singole componenti rispecchia le prescrizioni di legge.

Gli stanziamenti di entrata, nel loro totale complessivo, corrispondono a quelli di spesa per l'intero triennio oggetto di programmazione, mentre è stato valutato con la dovuta attenzione anche il fabbisogno complessivo di cassa, con i relativi flussi previsti in entrata (incassi) e in uscita (pagamenti).

I criteri di attribuzione delle entrate e delle uscite rispecchiano il principio della "competenza finanziaria potenziata" mentre risulta correttamente calcolato, ed eventualmente stanziato a bilancio, sia il risultato di amministrazione che il fondo pluriennale vincolato. I crediti verso terzi sono stati attentamente valutati come il possibile accantonamento del rispettivo fondo svalutazione. I fenomeni con andamento pluriennale che potevano avere effetti distorsivi sull'attuale strategia di bilancio sono stati descritti ed analizzati, in ogni loro aspetto, fornendo inoltre le opportune considerazioni.

Dove la norma dava adito a interpretazioni controverse e non ancora consolidate, è stata scelta una soluzione che andasse a privilegiare la sostanza invece che il puro e semplice rispetto della forma, come previsto dal rispettivo principio. Le informazioni di natura contabile richieste dalla legge, e non già riportate nel documento di programmazione principale, sono state riprese e sviluppate nella presente Nota integrativa, fornendo quindi una chiave di lettura tecnica al quadro finanziario ed economico complessivo.

I fenomeni analizzati in questa relazione, infine, sono stati descritti con un approccio che li rendesse più comprensibili agli interlocutori, pubblici o privati, in possesso di una conoscenza, anche solo generica, sulla complessa realtà economica e finanziaria dell'ente locale.